SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 162

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 14 luglio 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 29 maggio 2001, n. **283.**

Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di processo penale e di processo civile, nonché in materia di assegnazioni di sedi notarili, e in materia di redazione in doppia lingua delle etichette e degli stampati illustrativi dei farmaci.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, recante norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari;

Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'articolo 107, comma secondo, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 16 febbraio 2001, del 2 maggio 2001 e del 24 maggio 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della giustizia, della sanità e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. L'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, è sostituito dal seguente:

«Art. 14. — 1. In caso di arresto in flagranza, di fermo o di esecuzione di una misura cautelare personale ovvero di un altro atto posto in essere nei confronti di una persona presente, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedenti, oltre ad uniformarsi ai doveri indicati rispettivamente negli articoli 386 e 293 del codice di procedura penale, devono chiedere alla persona sottoposta alla misura cautelare personale ovvero destinataria di altro atto quale sia la sua lingua materna.

2. Qualora detta persona effettui la richiesta dichiarazione, gli atti sono redatti nella lingua materna indicata. Ove l'interessato si rifiuti di rispondere, si procede o si continua a procedere nella presunta lingua materna da determinarsi in base alla notoria appartenenza della persona stessa ad un gruppo linguistico ovvero in base ad altri elementi eventualmente già acquisiti.

3. Tutti gli atti già formati in sede di indagini preliminari che fanno parte del fascicolo del pubblico ministero redatti in una lingua diversa da quella dichiarata al comma 2 sono tradotti nella lingua materna indicata se devono essere messi a disposizione dell'indagato.».

Art. 2.

1. L'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, è sostituito dal seguente:

«Art. 15. — 1. Il pubblico ministero dopo aver iscritto il nome della persona alla quale il reato è attribuito nel registro previsto dall'articolo 335 del codice di procedura penale, forma gli atti nella presunta lingua materna della persona sottoposta alle indagini, da determinare in base ai criteri di cui al comma 2 dell'articolo 14.

2. Quando la persona sottoposta alle indagini a seguito di notificazione dell'informazione di garanzia o in virtù della notificazione o comunicazione di altri atti formali equipollenti abbia avuto conoscenza dell'avvio delle indagini e della lingua in cui esse sono state fino a quel momento condotte, ha facoltà di richiedere, entro il termine perentorio di giorni quindici dalla notificazione o comunicazione, con dichiarazione resa al pubblico ministero personalmente o mediante atto scritto con firma autenticata dal difensore, che il procedimento prosegua nell'altra lingua.

3. Il pubblico ministero, quando procede all'interrogatorio di una persona sottoposta a misura cautelare ovvero ad altro atto al quale la predetta interviene personalmente e la medesima non abbia avuto la possibilità di effettuare la dichiarazione prevista dal comma 2, deve chiedere all'interessato quale sia la sua lingua materna. Qualora la persona interessata effettui la richiesta dichiarazione, la lingua indicata dovrà essere usata nell'ulteriore corso del procedimento. Ove la persona si rifiuti di rispondere, si procede con la lingua nella quale sono stati formati gli atti precedenti.

4. Quando le indagini proseguono in lingua diversa da quella precedentemente usata, il pubblico ministero dispone la traduzione degli atti posti in essere fino a quel momento.».

Art. 3.

1. L'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, è sostituito dal seguente:

«Art. 16. — 1. L'udienza preliminare ed il giudizio, anche abbreviato, si svolgono nella lingua individuata secondo la disciplina dettata dagli articoli 14 e 15.

2. Gli interventi orali con i quali si sollevano questioni preliminari o si svolgono le difese, se svolti da difensori di fiducia di madrelingua diversa dalla lingua del processo, possono essere pronunciati nella predetta madrelingua e sono verbalizzati nella lingua del processo.

3. L'interrogatorio o l'esame dell'imputato si svolge a sua richiesta, nella propria lingua materna, se diversa dalla lingua del processo, ed è immediatamente verbalizzato nella sola lingua del processo.

4. L'audizione dei testimoni, svolta nella loro lingua materna, è immediatamente tradotta e verbalizzata nella sola lingua del processo.

5. La persona offesa e le parti diverse dall'imputato e dalla parte civile non rilevano ai fini della determinazione della lingua del processo. Esse vengono sentite nella loro lingua, con verbalizzazione nella lingua del processo.».

Art. 4.

1. L'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, è sostituito dal seguente:

«Art. 17. — 1. La persona sottoposta alle indagini o l'imputato può chiedere, con dichiarazione resa personalmente all'autorità procedente o fatta alla medesima pervenire per atto scritto anche tramite il difensore, che la prosecuzione del procedimento abbia luogo nell'altra lingua. Tale dichiarazione non può intervenire prima del decorso di 24 ore dalla conclusione dell'interrogatorio.

2. Tale dichiarazione è ammessa una sola volta nel corso del procedimento di primo grado e deve intervenire non oltre l'apertura del dibattimento ovvero, in caso di richiesta di giudizio abbreviato, non oltre la formulazione di tale richiesta.

3. La variazione della lingua del processo non richiede la traduzione degli atti formati precedentemente.».

Art. 5.

1. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, sono inseriti i seguenti:

«Art. 17-*bis.* — 1. La lingua del processo osservata nella fase conclusiva del giudizio di primo grado si estende al giudizio di appello. All'imputato è, tuttavia, data facoltà di richiedere, per una sola volta, la prosecuzione del giudizio di secondo grado nell'altra lingua. Ove appellante sia l'imputato, la relativa facoltà deve essere esercitata, a pena di decadenza, con dichiarazione esplicita sottoscritta personalmente dall'imputato nell'atto di appello o stesa in calce al medesimo; in tal caso lo stesso atto di appello dovrà essere redatto nella nuova lingua scelta. In caso di impugnazione proposta dal pubblico ministero, la medesima facoltà deve essere esercitata dall'imputato, a pena di decadenza, non oltre l'apertura del dibattimento di appello, con dichiarazione esplicita resa alla Corte personalmente o mediante atto scritto con firma autenticata dal difensore. Non sono ammessi atti equipollenti.

2. L'ottenuta variazione della lingua del processo non richiede la traduzione degli atti già formati.

3. L'esame dell'imputato si svolge, a sua richiesta, nella lingua materna, se diversa dalla lingua del processo, con verbalizzazione nella lingua del processo.

Art. 17-*ter.* — 1. Le disposizioni degli articoli 14 e seguenti si osservano, in quanto applicabili, anche nei casi di rimessione disciplinati dagli articoli 45 e seguenti del codice di procedura penale.

Art. 17-*quater.* — 1. Il procedimento di esecuzione si svolge nell'ultima lingua del processo di merito conclusosi con sentenza, passata in giudicato. Nei procedimenti di esecuzione che si svolgono nella provincia di Bolzano, anche se a seguito di sentenze passate in giudicato emesse da autorità giudiziarie fuori dalla regione Trentino-Alto Adige, si applicano gli articoli 14 e seguenti in quanto applicabili.

2. Il condannato può chiedere di essere sentito, nei casi previsti dalla legge, nella lingua materna, se diversa da quella del processo, con verbalizzazione nella lingua del processo.

3. Al condannato cui siano stati consegnati l'ordine di esecuzione ed il decreto di sospensione di cui all'articolo 656, comma 5, del codice di procedura penale nella lingua di cui al comma 1 e che si professi di madrelingua diversa è in ogni caso riconosciuta la facoltà di richiedere al pubblico ministero, senza formalità, la traduzione degli atti in tal ultima lingua, senza che ciò comporti la sospensione del termine utile per la presentazione dell'istanza volta ad ottenere la concessione di una misura alternativa alla detenzione.».

Art. 6.

1. Dopo l'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, sono inseriti i seguenti:

«Art. 18-*bis.* — 1. L'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 14, 15, 16, 17, 17-*bis*, 17-*ter*, 17-*quater*, 18 e 18-*ter* è prescritta a pena di nullità assoluta ai sensi dell'articolo 179 del codice di procedura penale.

2. L'errata individuazione, ad opera dell'autorità procedente, della lingua presunta nelle ipotesi previste dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 1, non comporta alcuna nullità.

Art. 18-*ter.* — 1. Nei casi previsti dall'articolo 109, comma 2, del codice di procedura penale, per assicurare l'effettività della difesa, l'autorità giudiziaria, nell'individuare il difensore di ufficio o nel designare il sostituto del difensore a norma dell'articolo 97, comma 4, del codice di procedura penale, assegna il difensore d'ufficio conformemente all'appartenenza linguistica dell'imputato.».

Art. 7.

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, è aggiunto il seguente:

«4-*bis.* L'osservanza delle disposizioni dettate nei precedenti commi è prescritta a pena di nullità ai sensi dell'articolo 178, comma 1, lettera *a)*, del codice di procedura penale.».

Art. 8.

1. L'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, è sostituito dal seguente:

«Art. 20. — 1. Nel processo civile ciascuna parte ha facoltà di scegliere la lingua per la redazione dei propri atti processuali. La scelta avviene per effetto della redazione nell'una o nell'altra lingua dell'atto introduttivo del giudizio o della comparsa di risposta o degli atti aventi funzione equipollente.

2. Quando l'atto introduttivo di un giudizio e la comparsa di risposta ovvero gli atti equipollenti sono redatti nella stessa lingua il processo è monolingue. In caso contrario il processo è bilingue.

3. Il processo bilingue prosegue monolingue nelle seguenti ipotesi:

a) se l'attore aderisce alla lingua scelta dalle altre parti, se ad esse comune;

b) se, essendosi costituiti, anche in momenti diversi, più convenuti o terzi interventori in lingua diversa, l'attore e i convenuti o terzi interventori che hanno scelto la medesima lingua aderiscono alla lingua scelta dalle altre parti.

4. La dichiarazione di adesione è fatta dalla parte o dal suo procuratore speciale, a pena di decadenza:

a) verbalmente fino alla prima udienza di trattazione ovvero, in caso di costituzione successiva, fino alla prima udienza dopo la costituzione;

b) mediante atto sottoscritto e notificato alle altre parti prima dell'udienza di cui alla lettera *a).*

5. In caso di riunione di più processi anteriormente svoltisi come processi monolingue ma in lingue diverse, le parti costituite in uno dei processi possono aderire alla scelta della lingua dell'altro processo. La dichiarazione di adesione è fatta dalla parte o dal suo procuratore speciale, a pena di decadenza:

a) verbalmente alla prima udienza successiva al provvedimento di riunione dei processi;

b) mediante atto sottoscritto e notificato alle altre parti prima dell'udienza di cui alla lettera *a).*

6. Nel processo divenuto monolingue per adesione, le parti possono chiedere al giudice che a cura e spese dell'ufficio siano tradotti gli atti e i documenti anteriormente redatti o depositati in lingua diversa da quella in cui prosegue il processo; il giudice può escludere in tutto o in parte la traduzione di documenti depositati dalle parti, ove ritenuti manifestamente irrilevanti.

7. Nel processo divenuto bilingue gli atti redatti in una lingua devono essere tradotti a cura e spese dell'ufficio nell'altra lingua, salva la rinuncia fatta dalle parti o da un loro procuratore speciale; inoltre ciascuna parte può chiedere la traduzione dei documenti depositati; il giudice può escludere in tutto o in parte la traduzione di documenti depositati dalle parti, ove ritenuti manifestamente irrilevanti.

8. I verbali nel processo bilingue sono redatti contestualmente nelle due lingue.

9. Gli atti ed i documenti notificati ad istanza di parte debbono essere tradotti nella lingua italiana o tedesca ove il destinatario, entro il termine perentorio di giorni quindici dalla data della notificazione, richieda la traduzione con atto da notificare alla parte istante a mezzo ufficiale giudiziario; la traduzione degli atti e dei documenti a cura di parte è notificata entro i successivi quindici giorni, nei modi e nelle forme prescritti per l'originale. La traduzione è esente da bollo. La richiesta di traduzione interrompe i termini che ricominciano a decorrere dalla notifica della traduzione.

10. Gli atti e documenti in lingua tedesca notificati fuori del territorio della provincia di Bolzano devono essere accompagnati dalla traduzione in lingua italiana.

11. I testimoni vengono interrogati e rispondono nella lingua da essi prescelta, con verbalizzazione nella sola lingua del processo in quello monolingue e nella lingua prescelta nel processo bilingue, con successiva traduzione del relativo verbale a cura e spese dell'ufficio, salva la rinuncia fatta dalle parti o da un loro procuratore speciale.

12. Nel processo monolingue il consulente tecnico usa la lingua del processo, salvo che ricorrano le esigenze previste dal comma 2 e dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 22 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile; nel processo bilingue redige le sue relazioni e risponde oralmente ai quesiti nella propria madrelingua.

13. Nel processo monolingue le sentenze e gli altri provvedimenti del giudice vengono redatti nella lingua del processo. Nel processo bilingue vengono redatti contestualmente nelle due lingue.».

Art. 9.

1. Dopo l'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, come sostituito dal presente decreto, è inserito il seguente:

«Art. 20-*bis.* — 1. Nei procedimenti di volontaria giurisdizione dinanzi al tribunale per i minorenni avviati d'ufficio, l'atto iniziale del procedimento è redatto nella lingua presunta del soggetto destinatario del provvedimento.

2. Il processo prosegue monolingue se i genitori del minore scelgono la medesima lingua, in caso contrario il processo è bilingue.

3. In ogni caso il minore deve essere sempre ascoltato nella lingua materna.».

Art. 10.

1. L'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, è sostituito dal seguente:

«Art. 22. — 1. Le disposizioni degli articoli 13 e seguenti del presente capo si osservano anche quando la competenza sia devoluta in applicazione dell'articolo 25 del codice di procedura civile.».

Art. 11.

1. Dopo l'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, è inserito il seguente:

«Art. 23-*bis.* — 1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 20 e 20-*bis*, relative e consequenziali alla scelta della lingua, produce la nullità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio di tutti gli atti successivi redatti nella lingua diversa.».

Art. 12.

1. L'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, è sostituito dal seguente:

«Art. 25. — 1. Gli atti processuali ed i documenti in lingua tedesca contenuti nel fascicolo d'ufficio nonché le sentenze ed i provvedimenti del giudice, che devono essere trasmessi ad organi giurisdizionali situati fuori della regione Trentino-Alto Adige o depositati presso gli stessi per lo svolgimento di procedimenti di impugnazione o di altri procedimenti nei casi previsti dalla legge, devono essere tradotti in lingua italiana a cura e spese degli uffici giudiziari che provvedono alla trasmissione. Gli obblighi procedurali a carico delle parti sono assolti mediante deposito della sentenza o del provvedimento del giudice redatti in lingua tedesca.».

Art. 13.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, sono aggiunti i seguenti:

«1-*bis.* Le sedi notarili in provincia di Bolzano sono assegnate ai candidati risultati vincitori nei concorsi nazionali e in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui al comma 1. In caso di permanenza di sedi vacanti, i posti sono coperti con trasferimenti di notai in esercizio ovvero, in subordine, con nomina di candidati risultati idonei in detti concorsi nazionali e in possesso del predetto attestato di bilinguismo.

1-*ter.* Qualora i posti vacanti non vengano coperti con le procedure di cui al comma 2, sono banditi dal Ministero della giustizia appositi concorsi cui possono partecipare candidati in possesso del medesimo attestato di bilinguismo. La commissione d'esame di cui agli articoli 13 e 14 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, è composta da cinque membri che conoscano adeguatamente la lingua italiana e la lingua tedesca, scelti da un elenco predisposto dal Ministero della giustizia, sentito il Consiglio nazionale del notariato. Le prove si svolgono a Roma con i medesimi criteri e procedure previsti per i concorsi nazionali e devono tenere conto delle particolari discipline in materia di diritto civile e amministrativo vigenti nella provincia di Bolzano. I notai nominati a seguito di concorsi nazionali nei quali sono risultati idonei e i notai nominati a seguito dell'apposito concorso di cui al presente comma, assegnati ad una sede nella provincia di Bolzano, possono essere trasferiti ad altra sede sita nella medesima provincia solo dopo tre anni dall'assegnazione e ad altra sede sita fuori dalla provincia solo dopo dieci anni dalla assegnazione stessa.».

Art. 14.

1. L'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, è sostituito dal seguente:

«Art. 36. — 1. Le etichette e gli stampati illustrativi delle specialità medicinali e dei preparati galenici erogabili dal Servizio sanitario nazionale, posti o mantenuti in commercio in provincia di Bolzano, devono essere redatti congiuntamente nelle due lingue italiana e tedesca. A tal fine, per ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio di detti farmaci le etichette e gli stampati illustrativi devono essere redatti nelle due lingue.

2. Qualora i farmaci di cui al comma 1 siano posti o mantenuti in commercio in provincia di Bolzano con etichettatura o foglio illustrativo difformi da quelli approvati dal Ministero della sanità ai sensi del medesimo comma, il Ministro della sanità, con provvedimento motivato, intima al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio l'adeguamento dell'etichettatura o del foglio illustrativo, stabilendo un termine per l'adempimento non superiore a sei mesi. In caso di mancata ottemperanza entro il termine indicato, il Ministro della sanità sospende l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale fino all'adempimento. Restano ferme le sanzioni previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540.».

2. L'adeguamento dell'etichettatura e del foglio illustrativo delle specialità medicinali e dei preparati galenici di cui al comma 1 dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, come modificato dal presente articolo, già in commercio alla data di entrata in vigore del presente decreto, deve realizzarsi entro sei mesi a decorrere dalla medesima data. Decorso inutilmente tale termine si applica la sanzione di cui al comma 2 del citato articolo 36, ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 maggio 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LOIERO, *Ministro per gli affari regionali*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

FASSINO, *Ministro della giustizia*

VERONESI, *Ministro della sanità*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari), è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 maggio 1988, n. 105.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 novembre 1972, n. 301.

— Per i riferimenti del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, si veda nella nota al titolo.

— Il testo del secondo comma dell'art. 107 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è il seguente:

«In seno alla commissione di cui al precedente comma è istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano».

Nota all'art. 1:

— Il testo degli articoli 293 e 386 del codice di procedura penale è il seguente:

«Art. 293 *(Adempimenti esecutivi).* — 1. Salvo quanto previsto dall'art. 156, l'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la custodia cautelare consegna all'imputato copia del provvedimento e lo avverte della facoltà di nominare un difensore di fiducia, informa immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato a norma dell'art. 97 e redige verbale di tutte le operazioni compiute. Il verbale è immediatamente trasmesso al giudice che ha emesso l'ordinanza e al pubblico ministero.

2. Le ordinanze che dispongono misure diverse dalla custodia cautelare sono notificate all'imputato.

3. Le ordinanze previste dai commi 1 e 2, dopo la loro notificazione o esecuzione, sono depositate nella cancelleria del giudice che le ha emesse insieme alla richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con la stessa. Avviso del deposito è notificato al difensore.

4. Copia dell'ordinanza che dispone una misura interdittiva è trasmessa all'organo eventualmente competente a disporre l'interdizione in via ordinaria.».

(Omissis).

«Art. 386 *(Doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo).* — 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o il fermo o hanno avuto in consegna l'arrestato, ne danno immediata notizia al pubblico ministero del luogo ove l'arresto o il fermo è stato eseguito. Avvertono inoltre l'arrestato o il fermato della facoltà di nominare un difensore di fiducia.

2. Dell'avvenuto arresto o fermo gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria informano immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato dal pubblico ministero a norma dell'art. 97.

3. Qualora non ricorra l'ipotesi prevista dall'art. 389, comma 2, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono l'arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero al più presto e comunque non oltre ventiquattro ore dall'arresto o dal fermo. Entro il medesimo termine trasmettono il relativo verbale, salvo che il pubblico ministero autorizzi una dilazione maggiore. Il verbale contiene l'eventuale nomina del difensore di fiducia, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui l'arresto o il fermo è stato eseguito e l'enunciazione delle ragioni che lo hanno determinato.

4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono l'arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero mediante la conduzione nella casa circondariale o mandamentale del luogo dove l'arresto o il fermo è stato eseguito.

5. Il pubblico ministero può disporre che l'arrestato o il fermato sia custodito, in uno dei luoghi indicati nel comma 1 dell'art. 284 ovvero, se ne possa derivare grave pregiudizio per le indagini, presso altra casa circondariale o mandamentale.

6. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria trasmettono il verbale di fermo anche al pubblico ministero che lo ha disposto, se diverso da quello indicato nel comma 1.

7. L'arresto o il fermo diviene inefficace se non sono osservati i termini previsti dal comma 3.».

Nota all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 335 del codice di procedura penale:

«Art. 335 *(Registro delle notizie di reato).* — 1. Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa nonché, contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito.

2. Se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica del fatto ovvero questo risulta diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura l'aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza procedere a nuove iscrizioni.

3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera *a)*, le iscrizioni previste dai commi 1 e 2 sono comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta.

3-*bis.* Se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine, il pubblico ministero, nel decidere sulla richiesta, può disporre, con decreto motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabili.».

Note all'art. 5:

— Gli articoli da 45 a 49 del codice di procedura penale concernono la «Rimessione del processo».

— Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 656 del codice di procedura penale:

«5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni ovvero a quattro anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione. L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l'avviso che entro trenta giorni può essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-*ter* e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all'art. 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'art. 90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresì che, ove non sia presentata l'istanza, nonché la certificazione da allegare ai sensi degli articoli 91, comma 2, e 94, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, l'esecuzione della pena avrà corso immediato.».

Nota all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'art. 97, comma 4, dell'art. 109, comma 2, e dell'art. 179, del codice di procedura penale:

«Art. 97. — 1. - 3. *(Omissis).*

4. Quando è richiesta la presenza del difensore e quello di fiducia o di ufficio nominato a norma dei commi 2 e 3 non è stato reperito, non è comparso o ha abbandonato la difesa, il giudice designa come sostituto un altro difensore immediatamente reperibile per il quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 102. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, nelle medesime circostanze, richiedono un altro nominativo all'ufficio di cui al comma 2, salva, nei casi di urgenza, la designazione di un altro difensore immediatamente reperibile, previa adozione di un provvedimento motivato che indichi le ragioni dell'urgenza. Nel corso del giudizio può essere nominato sostituto solo un difensore iscritto nell'elenco di cui al comma 2».

«Art. 109. — 1. *(Omissis).*

2. Davanti all'autorità giudiziaria avente competenza di primo grado o di appello su un territorio dove è insediata una minoranza linguistica riconosciuta, il cittadino italiano che appartiene a questa minoranza è, a sua richiesta, interrogato o esaminato nella madrelingua e il relativo verbale è redatto anche in tale lingua. Nella stessa lingua sono tradotti gli atti del procedimento a lui indirizzati successivamente alla sua richiesta. Restano salvi gli altri diritti stabiliti da leggi speciali e da convenzioni internazionali.».

«Art. 179 *(Nullità assolute).* — 1. Sono insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento le nullità previste dall'art. 178, comma 1, lettera *a)*, quelle concernenti l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale e quelle derivanti dalla omessa citazione dell'imputato o dall'assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza.

2. Sono altresì insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento le nullità definite assolute da specifiche disposizioni di legge.».

Nota all'art. 7:

— Il testo dell'art. 178 del codice di procedura penale è il seguente:

«Art. 178 *(Nullità di ordine generale).* — 1. È sempre prescritta a pena di nullità l'osservanza delle disposizioni concernenti:

a) le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi stabilito dalle leggi di ordinamento giudiziario;

b) l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale e la sua partecipazione al procedimento;

c) l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato e delle altre parti private nonché la citazione in guidizio della persona offesa dal reato e del querelante.».

Nota all'art. 8:

— Si riporta il testo dei commi secondo e terzo dell'art. 22, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

«Art. 22. — *(Omissis).*

Il giudice istruttore che conferisce un incarico ad un consulente tecnico iscritto in albo di altro tribunale o a persona non iscritta in alcun albo, deve sentire il presidente e indicare nel provvedimento i motivi della scelta.

Le funzioni di consulente presso la corte d'appello sono normalmente affidate agli iscritti negli albi dei tribunali del distretto. Se l'incarico è conferito ad iscritti in altri albi o a persone non iscritte in alcun albo, deve essere sentito il primo presidente e debbono essere indicati nel provvedimento i motivi della scelta.».

Note all'art. 10:

— Gli articoli da 13 a 28 del capo IV, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, riguardano i «Rapporti con gli uffici giudiziari e con gli organi giurisdizionali».

— Si riporta il testo dell'art. 25 del codice di procedura civile:

«Art. 25 *(Foro della pubblica amministrazione).* — Per le cause nelle quali è parte un'amministrazione dello Stato è competente, a norma delle leggi speciali sulla rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio e nei casi ivi previsti, il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie. Quando l'amministrazione è convenuta, tale distretto si determina con riguardo al giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione o in cui si trova la cosa mobile o immobile oggetto della domanda.».

Note all'art. 13:

— L'art. 31 del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 31. — 1. Per ottenere l'assegnazione di una sede nella provincia di Bolzano al notaio è richiesta la conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca, accertata ai sensi delle disposizioni di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche.

*1-*bis. *Le sedi notarili in provincia di Bolzano sono assegnate ai candidati risultati vincitori nei concorsi nazionali e in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui al comma 1. In caso di permanenza di sedi vacanti, i posti sono coperti con trasferimenti di notai in esercizio ovvero, in subordine, con nomina di candidati risultati idonei in detti concorsi nazionali e in possesso del predetto attestato di bilinguismo.*

*1-*ter. *Qualora i posti vacanti non vengano coperti con le procedure di cui al comma 2, sono banditi dal Ministero della giustizia appositi concorsi cui possono partecipare candidati in possesso del medesimo attestato di bilinguismo. La commissione d'esame di cui agli articoli 13 e 14 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, è composta da cinque membri che conoscano adeguatamente la lingua italiana e la lingua tedesca, scelti da un elenco predisposto dal Ministero della giustizia, sentito il Consiglio nazionale del notariato. Le prove si svolgono a Roma con i medesimi criteri e procedure previsti per i concorsi nazionali e devono tenere conto delle particolari discipline in materia di diritto civile e amministrativo vigenti nella provincia di Bolzano. I notai nominati a seguito di concorsi nazionali nei quali sono risultati idonei e i notai nominati a seguito dell'apposito concorso di cui al presente comma, assegnati ad una sede nella provincia di Bolzano, possono essere trasferiti ad altra sede sita nella medesima provincia solo dopo tre anni dall'assegnazione, e ad altra sede sita fuori dalla provincia solo dopo dieci anni dalla assegnazione stessa*».

— Si riporta il testo degli articoli 13 e 14 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953 (Disposizioni sul conferimento dei posti di notaro):

«Art. 18. — La commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto del Ministro per la giustizia, è composta:

a) di un magistrato, anche se trattenuto al Ministero, avente grado non inferiore a consigliere di cassazione o equiparato, il quale la presiede;

b) di un professore di materie giuridiche in una università o istituto superiore di grado universitario;

c) di un consigliere, di Corte d'appello o equiparato trattenuto al Ministero della giustizia con funzioni di direttore capo di ufficio o di ispettore superiore;

d) di due notai anche se cessati dall'esercizio notarile.

La commissione esaminatrice sovrintende anche allo svolgimento della prova di preselezione di cui agli articoli 5-*bis* e 5-*ter* della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni.».

«Art. 14. — Il Ministro nomina pure un magistrato avente grado non inferiore a consigliere di cassazione o equiparato, anche se trattenuto al Ministero di grazia e giustizia, per supplire il presidente in caso di assenza o di impedimento, e un commissario supplente per ciascun commissario effettivo fra gli appartenenti alle corrispondenti categorie.

Il Ministro designa inoltre per le funzioni di segreteria nel numero necessario magistrati trattenuti al Ministero. L'ufficio di segreteria sarà coadiuvato da quel numero di impiegati che le necessità del concorso richiederanno.».

Nota all'art. 14:

— Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540 (Attuazione della direttiva 92/27/CEE concernente l'etichettatura ed il foglietto illustrativo dei medicinali per uso umano):

«Art. 8 *(Sanzioni)*. — 1. Salvo che il fatto costituisca reato, qualora un medicinale sia posto o mantenuto in commercio con etichettatura o foglio illustrativo difformi da quelli approvati dal Ministero della sanità, ovvero con etichetta o foglio illustrativo non modificati secondo le disposizioni impartite dallo stesso Ministero, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 10.000.000 a L. 60.000.000.

2. Nell'ipotesi prevista dal comma 1, il Ministro della sanità, con provvedimento motivato, intima al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio l'adeguamento dell'etichettatura o del foglio illustrativo stabilendo un termine per l'adempimento. In caso di mancata ottemperanza entro il termine indicato, il Ministro della sanità può sospendere l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale fino all'adempimento. La sospensione è notificata all'interessato con l'indicazione dei mezzi di ricorso previsti dalla legislazione vigente e del termine entro cui essi devono essere proposti.».

01G0343

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 maggio 2001, n. **284.**

Regolamento di attuazione della legge 22 dicembre 1999, n. 512, concernente il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 22 dicembre 1999, n. 512, ed in particolare l'articolo 7, comma 1;

Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407;

Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1998, n. 400;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2001;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 febbraio 2001;

Sentito il garante per la protezione dei dati personali;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati;

Considerato che le competenti commissioni del Senato della Repubblica non hanno espresso il proprio parere nel termine prescritto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 maggio 2001;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, delle finanze e per la solidarietà sociale;

EMANA

il seguente regolamento:

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

a) per «legge», la legge 22 dicembre 1999, n. 512 recante «Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso»;

b) per «Comitato», il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso previsto dall'articolo 3 della legge;

c) per «Commissario», il commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge;

d) per «Fondo», il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso istituito dall'articolo 1 della legge;

e) per «CONSAP», la concessionaria di servizi assicurativi pubblici S.p.a., costituita ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

Art. 2.

Composizione e funzionamento del Comitato

1. Il Comitato, costituito con decreto del Ministro dell'interno e composto secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge, è presieduto dal commissario che lo convoca con le modalità stabilite dallo stesso Comitato.

2. Per ciascuno dei rappresentanti indicati dall'articolo 3 della legge si provvede alla nomina di un supplente.

3. Ai fini della validità delle sedute del Comitato è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti. Di ciascuna seduta è redatto apposito processo verbale nel quale il voto contrario dei componenti dissenzienti è riportato nominativamente solo su loro espressa richiesta.

4. Le deliberazioni del Comitato sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto. A parità di voti prevale il voto del commissario.

5. Alle sedute del Comitato partecipano due funzionari dell'ufficio di cui all'articolo 4, con compiti di supporto tecnico e di verbalizzazione.

6. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, vengono stabilite le modalità di corresponsione dei gettoni di presenza e dei rimborsi delle spese sostenute, a valere sul Fondo, al presidente, ai componenti del Comitato ed ai funzionari con compiti di supporto tecnico e di verbalizzazione.

Art. 3.

Attribuzioni del Comitato

1. Il Comitato delibera sulle domande per il risarcimento dei danni, per la rifusione delle spese e degli onorari di costituzione e di difesa, su eventuali casi di sospensione del procedimento o di revoca o riforma dei provvedimenti già adottati, nonché su ogni altra questione inerente all'applicazione della legge che il commissario ritiene opportuno sottoporre al suo esame.

2. Il Comitato, all'inizio di ogni anno, approva un programma di informazione, predisposto dal commissario, finalizzato a promuovere la massima conoscenza delle iniziative di solidarietà e di sostegno in favore delle vittime dei reati di tipo mafioso. L'informazione può consistere nella divulgazione attraverso gli organi di stampa, delle finalità della legge e delle modalità di accesso al Fondo, nella diffusione audiovisiva di messaggi in ambito nazionale e locale, nonché nella realizzazione di materiale informativo. Le attività relative sono realizzate dal commissario d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Le spese necessarie sono poste a carico del Fondo e sono liquidate dalla CONSAP.

3. Il Comitato approva, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, illustrando le questioni di carattere interpretativo od applicativo più rilevanti inerenti il procedimento e proponendo eventuali modifiche o integrazioni della normativa vigente. La relazione è trasmessa dal commissario al Ministro dell'interno.

Art. 4.

Ufficio di supporto al Comitato

1. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è individuato, nell'ambito delle strutture della direzione generale dei servizi civili del Ministero dell'interno e ferma restando la dotazione organica del medesimo Ministero, un ufficio con i seguenti compiti:

a) gestione del rapporto di concessione con la CONSAP;

b) assistenza tecnica e supporto del Comitato.

Art. 5.

Attribuzioni del commissario

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 3 della legge, al commissario spettano i seguenti compiti:

a) coordinamento delle iniziative di solidarietà e sostegno alle vittime dei reati di tipo mafioso, in raccordo con gli altri enti interessati;

b) proposta al Ministro dell'interno di modifiche ed integrazioni alla disciplina normativa del Fondo, al fine di rendere più efficace e snella l'azione amministrativa;

c) relazione periodica al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'interno sull'andamento delle iniziative, sui loro effetti e sugli aspetti che eventualmente ostacolano la loro proficua attuazione.

2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, il commissario si avvale di una apposita struttura posta alle sue dirette dipendenze, istituita senza oneri aggiuntivi di spesa presso il Ministero dell'interno e composta anche da personale comandato dalle amministrazioni e dagli enti pubblici di cui al comma 1, secondo quanto stabilito con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le modalità per la corresponsione del compenso al commissario, qualora non appartenente ad una pubblica amministrazione.

3. Le amministrazioni interessate assicurano ogni collaborazione per agevolare l'espletamento dei compiti del Comitato e dell'ufficio del commissario.

Art. 6.

Risorse finanziarie

1. Il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, istituito presso il Ministero dell'interno, è alimentato:

a) dallo stanziamento del capitolo di bilancio n. 2384 di pertinenza del Centro di responsabilità 5 - Servizi civili dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno;

b) dalle somme di cui all'articolo 2 della legge, individuate entro il 31 ottobre di ciascun anno con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, le quali, nei limiti di quanto versato nell'esercizio finanziario, saranno riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, al capitolo di spesa di cui alla lettera *a)*, con le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469;

c) dalle somme eventualmente introitate per effetto dell'esercizio della surrogazione del Fondo agli aventi titolo, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge.

2. Le predette somme sono messe a disposizione della CONSAP con le modalità e i tempi che verranno determinati nel provvedimento di concessione previsto dall'articolo 7.

Art. 7.

Rapporto concessorio con la CONSAP

1. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è approvata la concessione per la gestione del Fondo da parte della CONSAP. La concessione ha la durata di tre anni ed è rinnovata alla scadenza, con le stesse modalità, per un uguale periodo.

2. La concessione si uniforma al principio di affidare alla CONSAP, quale concessionaria, l'esecuzione delle delibere adottate dal Comitato, la gestione di cassa e patrimoniale del Fondo, la conservazione della sua integrità, la liquidazione delle spese relative ai programmi di informazione di cui all'articolo 3, comma 2, nonché al principio di garantire la verifica periodica da parte dell'amministrazione concedente, della corrispondenza della gestione del Fondo alle finalità indicate dalla legge.

3. Ai fini di cui al comma 2, la concessione definisce, tra l'altro, le modalità di esercizio concernenti:

a) l'erogazione delle somme e la loro liquidazione, anche tramite apposite convenzioni con le banche;

b) la ripetizione nei casi di revoca o riforma disposta dal Comitato ai sensi dell'articolo 15 delle somme già erogate, nonché l'esercizio del diritto di surroga previsto dall'articolo 6, comma 4, della legge;

c) la previsione dell'ammontare complessivo delle somme da destinare annualmente ai sensi dell'articolo 4 della legge, al sostenimento delle spese di gestione ordinaria, all'acquisto di titoli ed obbligazioni dello Stato, nonché alle spese per le attività di informazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *e)*, della legge;

d) la presentazione alla direzione generale dei servizi civili del Ministero dell'interno per il successivo inoltro, per il tramite dell'ufficio centrale del bilancio, alla Corte dei conti, del rendiconto annuale, approvato dal Consiglio di amministrazione della concessionaria, accompagnato dalla situazione patrimoniale del Fondo e da una relazione sull'attività svolta. Analoga presentazione va fatta anche al commissario.

4. La concessione stabilisce, altresì, le modalità di accreditamento alla CONSAP delle somme che affluiscono al Fondo.

Titolo II

PROCEDIMENTO DI ACCESSO AL FONDO

Art. 8.

Domanda di accesso al Fondo

1. Il procedimento per l'accesso al Fondo ha inizio con la presentazione di apposita domanda da parte dei soggetti indicati dall'articolo 4 della legge.

Art. 9.

Istruttoria della domanda e termini del procedimento

1. La domanda per l'accesso al Fondo è presentata direttamente o inviata a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento al prefetto della provincia nella quale il richiedente ha la residenza, ovvero in cui ha sede l'autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza.

2. Nel caso di invio o presentazione di una domanda ad un ufficio non competente, quest'ultimo provvede immediatamente ad inoltrarla all'ufficio competente. In questo caso, il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge per la conclusione del procedimento, decorre dal giorno in cui la domanda è pervenuta alla prefettura competente.

3. Il prefetto, ricevuta la domanda, comunica ai soggetti aventi diritto al risarcimento, l'avvio del procedimento ed il nominativo del funzionario responsabile dell'istruttoria, e al Comitato le generalità del richiedente e la data di presentazione o di spedizione della domanda, ai fini della sua iscrizione in un elenco cronologico informatizzato tenuto dall'ufficio di cui all'articolo 5, comma 2.

4. Il prefetto verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti per la corresponsione delle somme richieste, così come stabilito dagli articoli 4 e 6 della legge, avvalendosi anche, a tale fine, degli organi di polizia ed integrando eventualmente gli atti istruttori ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge.

5. Il prefetto, entro venti giorni dal ricevimento dell'istanza, invia la domanda e la relativa documentazione istruttoria al Comitato unitamente ad un parere circa la sussistenza dei requisiti per l'accesso al Fondo.

Art. 10.

Contenuto e documentazione della domanda

1. La domanda sottoscritta dai soggetti indicati all'articolo 4 della legge, deve contenere:

a) la dichiarazione di essere vittima di uno dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1, della legge. Tale dichiarazione è riferita al soggetto deceduto in caso di domanda presentata dai successori a titolo universale;

b) la dichiarazione che, alla data di presentazione della domanda, nei confronti dei beneficiari non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna per uno

dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, del codice di procedura penale e che per gli stessi reati non vi sono a carico procedimenti penali in corso;

c) la dichiarazione che, alla data di presentazione della domanda, non è stata applicata in via definitiva e non vi sono procedimenti in corso per l'applicazione di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;

d) la dichiarazione che, alla data di presentazione della domanda, non sono state liquidate somme a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, di rifusione delle spese e degli onorari di costituzione e di difesa da parte del soggetto condannato al risarcimento del danno.

2. In caso di domanda presentata dai successori a titolo universale, le dichiarazioni di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1, sono riferite anche al soggetto deceduto.

3. Alla domanda è allegata copia autentica dell'estratto della sentenza di condanna passata in giudicato di cui all'articolo 4 della legge, ovvero dell'estratto della sentenza di condanna al pagamento della provvisionale, ovvero dell'estratto della sentenza civile di liquidazione del danno.

Art. 11.

Sospensione del procedimento

1. Il procedimento per l'accesso al Fondo è sospeso nei seguenti casi:

a) quando, sulla base delle dichiarazioni rese nella domanda o degli accertamenti istruttori disposti, venga riscontrata l'esistenza di un procedimento penale pendente per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, del codice di procedura penale o di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;

b) qualora la domanda prodotta dall'interessato risulti incompleta della documentazione di cui all'articolo 10;

c) qualora il Comitato, ai fini della completezza della documentazione posta a base della richiesta di accesso al Fondo, ritenga necessario invitare, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge, l'interessato a fornire documentazione integrativa o di acquisire copia di atti e informazioni scritte dall'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza di condanna.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento comunica immediatamente all'interessato le cause di sospensione.

Art. 12.

Deliberazione sulla domanda

1. Ferme restando le ipotesi di sospensione di cui all'articolo 11, il Comitato, ricevuta la domanda corredata della documentazione istruttoria, delibera sulla richiesta di risarcimento entro sessanta giorni dalla data di presentazione o di ricevimento della domanda da parte della prefettura competente.

Art. 13.

Comunicazione della decisione

1. La deliberazione di cui all'articolo 12, comma 1, è immediatamente trasmessa dal commissario al prefetto competente per l'immediato inoltro agli interessati, nonché alle autorità giudiziarie che hanno emesso le sentenze di cui all'articolo 4, comma 1, della legge e di cui all'articolo 5, comma 4, della legge, ed alla CONSAP per gli adempimenti di cui all'articolo 7.

Art. 14.

Accesso al Fondo in quota proporzionale

1. Il Comitato, in caso di disponibilità finanziarie insufficienti nell'anno di riferimento, delibera l'accesso al Fondo in quota proporzionale, stabilendo a tal fine, entro il 31 gennaio, la misura percentuale dell'ammontare complessivo dei risarcimenti che possono essere erogati, tenendo conto delle richieste soddisfatte solo in parte nell'anno precedente, delle domande già esaminate dal Comitato e di quelle che potranno essere presentate dagli interessati nel corso dell'esercizio, delle disponibilità del Fondo, al netto delle spese di gestione, risultanti dagli stanziamenti di bilancio e dalle somme che saranno trasferite ai sensi dell'articolo 2 della legge. Entro il biennio successivo all'anno di riferimento, sulla base delle effettive risultanze, il comitato provvede alla liquidazione definitiva, senza aggravi di spesa derivanti da interessi, rivalutazioni ed altri oneri aggiuntivi.

Art. 15.

Revoca e riforma

1. La deliberazione di accoglimento della domanda è revocata con delibera del Comitato:

a) qualora, a seguito di specifico giudizio di revisione la sentenza di condanna di cui all'articolo 4, comma 1, della legge, sia stata revocata con decisione passata in giudicato;

b) qualora in sede di definizione dell'impugnativa della sentenza civile di liquidazione del danno, ovvero della sentenza di condanna al pagamento della provvisionale, sia venuto meno il titolo al risarcimento concesso.

2. La deliberazione di accoglimento della domanda è riformata con delibera del Comitato qualora in sede di definizione delle impugnative di cui al comma 1, lettera *b)*, sia stato modificato l'ammontare del risarcimento dovuto.

3. Ai fini di quanto previsto nel comma 2, la cancelleria del giudice competente per i giudizi ivi indicati, avvisa il Comitato dei fatti rilevanti per l'adozione della deliberazione di revoca o di riforma.

4. Per l'esecuzione dei provvedimenti di revoca o di riforma si osservano le disposizioni di cui all'articolo 13.

Titolo III

TUTELA DELLE INFORMAZIONI

Art. 16.

Riservatezza del procedimento

1. Tutti gli organi ed i soggetti chiamati a svolgere funzioni nell'ambito del procedimento disciplinato dal presente regolamento curano che la rispettiva attività sia espletata in modo tale da assicurare la massima celerità e speditezza delle procedure, e nel rispetto dei princìpi di imparzialità ed efficienza dell'azione amministrativa, nonché dei princìpi contenuti nella legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni, e dei relativi regolamenti attuativi.

2. Gli organi preposti alla gestione del Fondo e i relativi uffici sono tenuti al segreto in ordine ai soggetti interessati all'accesso e alle relative procedure, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 maggio 1994, n. 415, e successive modificazioni. Gli atti del procedimento sono coperti dal segreto d'ufficio, a termini dell'articolo 6, comma 3, della legge. Di essi e del loro contenuto è pertanto vietata la pubblicazione.

3. Su richiesta degli aventi diritto al risarcimento, ed entro i limiti di cui al comma 2, il prefetto ed il Comitato forniscono le informazioni sullo stato del procedimento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 maggio 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BIANCO, *Ministro dell'interno*

FASSINO, *Ministro della giustizia*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

LETTA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero*

DEL TURCO, *Ministro delle finanze*

TURCO, *Ministro per la solidarietà sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 10, foglio n. 143

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica italiana conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 7, comma 1, della legge 22 dicembre 1999, n. 512 (Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso):

«Art. 7 *(Regolamento di attuazione).* — 1. Con regolamento da emanare entro il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo adotta norme per:

a) individuare, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 6, le modalità di gestione del Fondo;

b) individuare procedure di cooperazione tra gli uffici competenti in relazione all'applicazione della presente legge;

c) stabilire i principi cui dovrà uniformarsi il rapporto concessorio tra il Ministero dell'interno e la CONSAP in relazione a quanto previsto dalla presente legge;

d) individuare, nell'ambito del Ministero dell'interno, gli uffici preposti alla gestione del rapporto di concessione con la CONSAP, attribuendo agli stessi compiti di assistenza tecnica e di supporto al Comitato di cui all'art. 3;

e) prevedere forme di informazione, assistenza e sostegno, poste a carico del Fondo, per garantire l'effettiva fruizione dei benefici da parte delle vittime;

f) disciplinare l'erogazione delle somme dovute agli aventi diritto in modo che, in caso di disponibilità finanziarie insufficienti, nell'anno di riferimento, a soddisfare per intero tutte le domande pervenute, sia possibile per i richiedenti un accesso al Fondo in quota proporzionale e l'integrazione delle somme non percepite dal Fondo negli anni successivi, senza interessi, rivalutazioni e altri oneri aggiuntivi;

g) disciplinare la procedura e la modalità di surrogazione del Fondo nei diritti della parte civile o dell'attore prevista dall'art. 6, comma 4».

— La legge 23 novembre 1998, n. 407, reca: «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata».

— La legge 20 ottobre 1990, n. 302, reca: «Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata».

— Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 17 *(Regolamenti).* — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge».

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 3 della citata legge 22 dicembre 1999, n. 512:

«Art. 3 *(Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso)*. — 1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso. Il Comitato è presieduto dal Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, nominato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, anche al di fuori del personale della pubblica amministrazione, tra persone di comprovata esperienza nell'attività di solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso. Il Comitato è composto:

a) da un rappresentante del Ministero dell'interno;

b) da un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia;

c) da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

d) da un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

e) da un rappresentante del Ministero delle finanze;

f) da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento per gli affari sociali;

g) da un rappresentante della Concessionaria di servizi assicurativi pubblici S.p.a. (CONSAP), senza diritto di voto.

2. Il Commissario ed i rappresentanti dei Ministeri restano in carica per quattro anni e l'incarico non è rinnovabile per più di una volta.

3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 7, la gestione del Fondo è attribuita al Comitato di cui al presente articolo, secondo quanto previsto dall'art. 6.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 7, la gestione del Fondo è attribuita alla CONSAP, che vi provvede per conto del Ministero dell'interno sulla base di apposita concessione.

5. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono posti a carico del Fondo».

— Si riporta il testo dell'art. 16 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica):

«Art. 16. — 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro del tesoro predispone un programma di riordino delle partecipazioni di cui all'art. 15 e lo trasmette, d'intesa con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali, al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il programma di riordino delle partecipazioni di cui all'art. 15 è finalizzato alla valorizzazione delle partecipazioni stesse, anche attraverso la previsione di cessioni di attività e di rami di aziende, scambi di partecipazioni, fusioni, incorporazioni ed ogni altro atto necessario per il riordino.

2. Il programma deve prevedere la quotazione delle società partecipate derivanti dal riordino delle attuali partecipazioni e l'ammontare dei ricavi da destinare alla riduzione del debito pubblico.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri invia il programma di riordino alle competenti commissioni parlamentari che esprimono il proprio parere entro il termine previsto dai regolamenti di ciascuna Camera. Decorso tale termine, il programma è approvato dal Consiglio dei Ministri e diviene esecutivo».

Nota all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, si veda nelle note all'art. 1.

Nota all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, si veda nelle note all'art. 1.

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo degli articoli 2 e 6, comma 4, della citata legge 22 dicembre 1999, n. 512:

«Art. 2 *(Modifiche all'art. 2-*undecies *della legge 31 maggio 1965, n. 575)*. — 1. All'art. 2-*undecies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *a)*, sono aggiunte, in fine, le parole: «o che non debbano essere utilizzate per il risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso»;

b) al comma 1, lettera *b)*, dopo la parola: «titoli» sono inserite le seguenti: «, al netto del ricavato della vendita dei beni finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafloso»;

c) al comma 2, lettera *a)*, sono aggiunte, in fine, le parole: «, salvo che si debba procedere alla vendita degli stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso»;

d) al comma 3, lettera *b)*, dopo le parole: «interesse pubblico» sono inserite le seguenti: «o qualora la vendita medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso»;

e) al comma 3, lettera *c)*, dopo le parole: «interesse pubblico» sono inserite le seguenti: «o qualora la liquidazione medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso».

«Art. 6 *(Gestione delle domande per l'accesso al Fondo)*. — *(Omissis)*.

4. Il Fondo è surrogato, quanto alle somme corrisposte agli aventi titolo, nei diritti della parte civile o dell'attore verso il soggetto condannato al risarcimento dei danno. Tali somme rimangono a titolo definitivo a carico del Fondo nel caso in cui questo non possa soddisfare il suo diritto nei confronti del soggetto condannato al risarcimento del danno».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469, reca: «Regolamento recante norme di semplificazione del procedimento per il versamento di somme all'entrata e la riassegnazione alle unità previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato, con particolare riferimento ai finanziamenti dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59».

Note all'art. 7:

— Per il testo dell'art. 6, comma 4, e 7, comma 1, lettera *e)*, della citata legge 22 dicembre 1999, n. 512, si veda rispettivamente, nelle note all'art. 6 e alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 4, della citata legge 22 dicembre 1999, n. 512:

«Art. 4 *(Accesso al Fondo)*. — 1. Hanno diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, le persone fisiche e gli enti costituiti parte civile nelle forme previste dal codice di procedura penale, a cui favore è stata emessa, successivamente alla data del 30 settembre 1982, sentenza definitiva di condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, nonché alla rifusione delle spese e degli onorari di costituzione e di difesa, a carico di soggetti imputati, anche in concorso, dei seguenti reati:

a) del delitto di cui all'art. 416-*bis* del codice penale;

b) dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal medesimo art. 416-*bis*;

c) dei delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso.

2. Hanno altresì diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, le persone fisiche e gli enti costituiti in un giudizio civile, nelle forme previste dal codice di procedura civile, per il risarcimento dei danni causati dalla consumazione dei reati di cui al comma 1, accertati in giudizio penale, nonché i successori a titolo universale delle persone a cui favore è stata emessa la sentenza di condanna di cui al presente articolo.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, l'obbligazione del Fondo non sussiste quando nei confronti delle persone indicate nei medesimi commi è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna per uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera *a)*, del codice di procedura penale, o è applicata in via definitiva una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

4. Il diritto di accesso al Fondo non può essere esercitato da coloro che, alla data di presentazione della domanda, sono sottoposti a procedimento penale per uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera *a)*, del codice di procedura penale, o ad un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni».

Nota all'art. 8:

— Per il testo dell'art. 4 della citata legge 22 dicembre 1999, n. 512, si veda nelle note all'art. 7.

Nota all'art. 9:

— Si riporta il testo dell'art. 5, della citata legge 22 dicembre 1999, n. 512:

«Art. 5 *(Domanda per l'accesso al Fondo).* — 1. Quando, ai sensi dell'art. 416 del codice di procedura penale, è depositata la richiesta di rinvio a giudizio per i reati di cui all'art. 4, comma 1, della presente legge, il giudice fa notificare al Fondo l'avviso del giorno, dell'ora e del luogo dell'udienza, con la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero».

Note all'art. 10:

— Per il testo dell'art. 4 della citata legge 22 dicembre 1999, n. 512, si veda nelle note all'art. 7.

— Si riporta il testo dell'art. 407, comma 2, lettera *a)*, del codice di procedura penale:

«Art. 407 *(Termini di durata massima delle indagini preliminari). — (Omissis).*

2. La durata massima è tuttavia di due anni [240-*bis* coord.] se le indagini preliminari riguardano:

a) i delitti appresso indicati:

1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-*bis* e 422 del codice penale, 291-*ter*, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere *a)*, *d)* ed *e)* del comma 2, e 291-*quater*, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, comma 3, 629, comma 2, e 630 dello stesso codice penale;

3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;

4) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonché delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, 270-*bis*, secondo comma, e 306, secondo comma, del codice penale;

5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'art. 2, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenatone, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;

7) delitto di cui all'art. 416 del codice penale nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza [380[2m]];

7-*bis)* dei delitti previsto dagli articoli 600-*bis*, comma 1, 600-*ter*, comma 1, 601, 609-*bis* nelle ipotesi aggravate previste dall'art. 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*octies* del codice penale.

— La legge 31 maggio 1965, n. 575, reca: «Disposizioni contro la mafia».

Note all'art. 11:

— Per il testo dell'art. 407, comma 2, lettera *a)*, del codice di procedura penale, si veda nelle note all'art. 10.

— Per l'argomento della legge 31 maggio 1965, n. 575, si veda nelle note all'art. 10.

— Si riporta il testo dell'art. 6, comma 2, della citata legge 22 dicembre 1999, n. 512:

«Art. 6 *(Gestione delle domande per l'accesso al Fondo). — (Omissis).*

2. Se necessario ai fini della completezza dei documenti posti a base della richiesta di accesso al Fondo, il comitato invita l'interessato a fornire documentazione integrativa e assume copie di atti e informazioni scritte dall'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza di condanna.».

Note all'art. 13:

— Per il testo dell'art. 4, comma 1, della citata legge 22 dicembre 1999, n. 512, si veda nelle note all'art. 7.

— Si riporta i testo dell'art. 5, comma 4, della citata legge 22 dicembre 1999, n. 512:

«Art. 5 *(Domanda per l'accesso al Fondo). — (Omissis).*

4. La richiesta di pagamento al Fondo è accompagnata dalla copia autentica dell'estratto della sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero dell'estratto della sentenza di condanna al pagamento della provvisionale, ovvero dell'estratto della sentenza civile di liquidazione del danno.».

Nota all'art. 14:

— Per il testo dell'art. 2 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, si veda nelle note all'art. 6.

Nota all'art. 15:

— Per il testo dell'art. 4, comma 1, della legge 22 dicembre 1999, n. 512, si veda nelle note all'art. 7.

Note all'art. 16:

— Per l'argomento della legge 31 maggio 1965, n. 575, si veda nelle note all'art. 10.

— Il decreto del Ministro dell'interno 10 maggio 1994, n. 415, reca: «Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».

— Si riporta il testo dell'art. 6, comma 3, della legge 22 dicembre 1999, n. 512:

«Art. 6 *(Gestione delle domande per l'accesso al Fondo). — (Omissis).*

3. Gli organi preposti alla gestione del Fondo e i relativi uffici sono tenuti al segreto in ordine ai soggetti interessati all'accesso e alle relative procedure.».

01G0342

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 maggio 2001, n. **285.**

Regolamento concernente la riforma del concorso diplomatico in applicazione dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85/2000.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che disciplina l'attività normativa ministeriale e interministeriale;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, ed in particolare l'articolo 1 sull'accesso alla carriera diplomatica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 90/01 espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi in data 9 aprile 2001;

Sentito il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per la parte relativa ai requisiti per la partecipazione al concorso connessi agli studi universitari;

Su proposta del Ministro degli affari esteri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2000 con il quale è stata confermata la delega di funzioni in materia di funzione pubblica al Ministro senza portafogli sen. prof. Franco Bassanini;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento viene emanato ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, e definisce i requisiti per la partecipazione al concorso di ammissione alla carriera diplomatica, nonché i criteri di composizione della commissione giudicatrice, le modalità di svolgimento del concorso e di valutazione dei titoli.

Art. 2.

Accesso alla carriera diplomatica

1. Alla carriera diplomatica si accede esclusivamente al grado iniziale mediante concorso, per titoli ed esami.

2. Il bando di concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla carriera diplomatica viene emanato con decreto del direttore generale per il personale del Ministero degli affari esteri, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il bando di concorso contiene il termine e le modalità di presentazione delle domande nonché l'avviso per la determinazione del diario e la sede delle prove attitudinali, delle prove d'esame e delle eventuali prove integrative per conseguire le specializzazioni previste dall'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e delle eventuali prove facoltative di lingua. Il bando indica inoltre, in conformità al presente regolamento, l'oggetto delle prove attitudinali, delle prove d'esame scritte ed orali, e delle eventuali prove integrative e facoltative, nonché le modalità per il superamento delle prove attitudinali e la votazione minima per il superamento delle prove d'esame scritte ed orali e per il superamento delle eventuali prove integrative e facoltative. Il bando prevede altresì i requisiti soggettivi generali e particolari richiesti per l'ammissione alla carriera diplomatica, i titoli che danno luogo a punteggio aggiuntivo ovvero a precedenza o a preferenza in caso di parità di punteggio, i termini e le modalità della loro presentazione, le percentuali dei posti riservati al personale dell'area funzionale C del Ministero degli affari esteri e le percentuali dei posti eventualmente riservati a favore di determinate categorie di candidati. Il bando contiene infine la citazione della legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro.

Art. 3.

Requisiti per l'ammissione

1. Per l'ammissione al concorso di cui all'articolo 2 sono necessari i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana, esclusa ogni equiparazione;

b) età non superiore ai trentadue anni. Il limite di età è soggetto alle deroghe previste dalle disposizioni vigenti in materia, che devono essere specificate nel bando di concorso.

Il limite massimo di età è elevato per i funzionari internazionali che prestano o che hanno prestato servizio anche non continuativo per almeno due anni presso le organizzazioni internazionali di cui fa parte l'Italia.

Tale elevazione viene calcolata in corrispondenza del periodo di servizio presso le organizzazioni internazionali e fino ad un massimo di cinque anni. Sono considerati funzionari internazionali i cittadini italiani che siano stati assunti presso un'organizzazione internazionale a titolo permanente o a contratto a tempo indeterminato o determinato per posti per i quali è richiesto il possesso della laurea;

c) una delle lauree specialistiche afferente alle seguenti classi, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, n. 17: giurisprudenza (classe n. 22/S), relazioni internazionali (classe n. 60/S), scienze dell'economia (classe n. 64/S), scienze della politica (classe n. 70/S), studi europei (classe n. 99/S).

I candidati in possesso di laurea specialistica o altro titolo accademico equivalente che sia stato rilasciato da un Paese dell'Unione europea sono ammessi alle prove concorsuali, purché la laurea o il titolo siano stati equiparati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Il candidato è ammesso con riserva alle prove di concorso, qualora tale decreto non sia stato ancora emanato, ma sussistano i presupposti per l'attivazione della procedura medesima;

d) idoneità psico-fisica tale da permettere di svolgere l'attività diplomatica sia presso l'Amministrazione centrale che in sedi estere, ed in particolare in quelle con caratteristiche di disagio. L'Amministrazione si riserva di accertare l'idoneità psico-fisica in qualsiasi momento anche nei riguardi dei vincitori del concorso stesso;

e) godimento dei diritti politici. Non possono accedere al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che sono stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi dell'articolo 127, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed ai sensi delle corrispondenti disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti.

2. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione alle prove concorsuali.

3. Non sono ammessi alle prove concorsuali i candidati che, nei concorsi banditi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, abbiano già portato a termine per tre volte, senza superarle, le prove scritte d'esame di cui all'articolo 10, comma 2.

4. L'amministrazione dispone, con provvedimento motivato, l'esclusione dalle prove concorsuali per difetto dei requisiti di cui al presente articolo.

Art. 4.

Riserve di posti

1. Il bando di concorso riporta le riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni di legge.

2. Il quindici per cento dei posti messi a concorso è riservato ai dipendenti del Ministero degli affari esteri inquadrati nell'area funzionale C, in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione alla carriera diplomatica e con almeno cinque anni di effettivo servizio nella predetta area o nella corrispondente qualifica funzionale di provenienza.

3. I posti riservati ai sensi del presente articolo, se non utilizzati, sono conferiti agli idonei.

Art. 5.

Domanda di ammissione al concorso

1. Le domande di ammissione al concorso redatte su modulo conforme a quello predisposto dal Ministero degli affari esteri, devono essere spedite secondo le modalità indicate nel bando di concorso ed entro il termine indicato dal bando, il quale non può essere comunque inferiore a quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del bando stesso nella *Gazzetta Ufficiale*. I candidati che si trovano all'estero possono consegnare o spedire la domanda di ammissione alle rappresentanze diplomatiche e agli uffici consolari d'Italia.

2. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità ed ai sensi delle norme vigenti in materia di autocertificazione:

a) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita e, se nato all'estero, il comune italiano nei cui registri di stato civile è stato trascritto l'atto di nascita. Il candidato che ha compiuto i trentadue anni deve dichiarare in base a quale titolo, previsto dalle vigenti disposizioni, ha diritto all'elevazione del limite massimo di età;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune presso il quale è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali, incluse quelle riportate all'estero, ed i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;

e) il titolo di studio di cui è in possesso, indicando presso quale università o istituto equiparato è stato conseguito, e precisando altresì la data del conseguimento e la votazione riportata;

f) la sua posizione nei riguardi delle norme sul servizio di leva;

g) i servizi eventualmente prestati come dipendente di pubbliche amministrazioni o di enti pubblici, le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego e gli eventuali procedimenti disciplinari subiti o in corso;

h) se si trova nelle condizioni previste per l'applicazione delle riserve di posti di cui all'articolo 4 del presente regolamento. In particolare, i dipendenti del

Ministero degli affari esteri inquadrati nell'area funzionale C devono specificare il periodo di servizio nell'area funzionale o nelle precedenti corrispondenti qualifiche;

i) la non sussistenza della condizione di esclusione dalla partecipazione al concorso per la carriera diplomatica prevista dall'articolo 3, comma 3, del presente regolamento;

l) quali prove integrative, di cui all'articolo 11 del presente regolamento, intende eventualmente sostenere ai fini della specializzazione;

m) quali prove linguistiche facoltative, di cui all'articolo 12 del presente regolamento, intende eventualmente sostenere;

n) i titoli, dei quali è eventualmente in possesso, che possono dare punteggio aggiuntivo, ai sensi dell'articolo 9 del presente regolamento;

o) i titoli, previsti dalle vigenti disposizioni, dei quali è eventualmente in possesso, che danno luogo, a parità di punteggio, a preferenza. Tali titoli devono essere posseduti al termine di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione alle prove concorsuali non sono presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria.

3. L'Amministrazione si riserva di accertare la sussistenza dei titoli di cui alle lettere *n)* ed *o)* del comma 2.

4. Il candidato deve inoltre specificare l'indirizzo — comprensivo di codice di avviamento postale, di numero telefonico ed eventualmente, ove ritenuto opportuno dal candidato, del numero di fax e del recapito di posta elettronica — presso cui chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative alle prove concorsuali, con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali successive variazioni.

5. Il candidato deve inviare un certificato medico dal quale risulti l'idoneità psico-fisica a svolgere l'attività diplomatica sia presso l'amministrazione centrale che in sedi estere, ed in particolare in quelle con caratteristiche di disagio. Il certificato medico deve essere rilasciato dalla A.S.L. competente ovvero, se il candidato risiede o si trova temporaneamente all'estero per motivi di studio o di lavoro, da un medico di fiducia dell'autorità diplomatica o consolare italiana, cui spetta di autenticarlo ed eventualmente tradurlo. La qualità di medico di fiducia dell'autorità diplomatica o consolare deve essere attestata in maniera esplicita dall'autorità medesima all'atto dell'autenticazione. La presentazione di un certificato medico non redatto nella debita forma comporta la non ammissione alle prove concorsuali. Tale documentazione medica deve pervenire al Ministero degli affari esteri almeno quindici giorni prima della data di inizio delle prove attitudinali di cui al successivo articolo 8.

6. Il candidato deve prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai fini dello svolgimento delle procedure concorsuali. Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati nelle domande di ammissione al concorso sono trattati in base all'articolo 31 della legge 8 maggio 1998, n. 146, per le finalità di gestione del concorso medesimo. Il Ministero degli affari esteri può comunicare i predetti dati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso. Gli interessati possono far valere i diritti loro spettanti ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 675/1996, nei confronti dell'ufficio titolare del trattamento dei dati personali. Con decreto del direttore generale per il personale del Ministero degli affari esteri viene nominato, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 675/1996, il responsabile del trattamento predetto, il quale garantisce anche il rispetto delle norme in materia di sicurezza.

7. Il candidato portatore di handicap deve indicare nella domanda la propria condizione e specificare l'ausilio e i tempi aggiuntivi eventualmente necessari per lo svolgimento delle prove. È fatto comunque salvo il requisito dell'idoneità psico-fisica tale da permettere di svolgere l'attività diplomatica sia presso l'amministrazione centrale che in sedi estere, ed in particolare in quelle con caratteristiche di disagio.

8. Non saranno ammessi alle prove concorsuali i candidati le cui domande di partecipazione risultino non sottoscritte o prive della dichiarazione del possesso dei requisiti per l'ammissione alle prove concorsuali necessari ai sensi dell'articolo 3.

9. Il Ministero degli affari esteri non è responsabile in caso di smarrimento delle proprie comunicazioni dipendente da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonché da eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzo, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 6.

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice è nominata con decreto del direttore generale per il personale del Ministero degli affari esteri ed è composta da sette membri effettivi, incluso il presidente.

2. La commissione è composta da un ambasciatore o ministro plenipotenziario, in servizio o a riposo, che la presiede, da un consigliere di Stato o avvocato dello Stato o magistrato della Corte conti, da due funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere d'ambasciata e da tre professori ordinari di università per le materie che formano oggetto delle prove scritte di cui all'articolo 10, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del presente regolamento.

3. Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per le prove attitudinali e per la prova d'esame orale, nonché per le prove integrative ai fini delle specializzazioni e per le prove facoltative di lingua. I predetti partecipano ai lavori della commissione unicamente per quanto attiene alle rispettive materie.

4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera diplomatica di grado non inferiore

a consigliere di legazione, al quale può essere aggiunto un vice segretario, anche di grado inferiore, appartenente alla stessa carriera.

5. In caso di impedimento temporaneo del presidente, tranne che per la scelta, la correzione e la valutazione delle prove scritte, nonché durante lo svolgimento e la valutazione delle prove orali, le sue funzioni sono svolte dal consigliere di Stato o avvocato dello Stato o magistrato della Corte dei conti.

6. Alla commissione possono essere aggregati membri supplenti appartenenti alla carriera diplomatica, di grado non inferiore a consigliere d'ambasciata, in caso di impedimento temporaneo dei membri effettivi o aggiunti, tranne che per la scelta, la correzione e la valutazione delle prove scritte nelle rispettive materie, nonché durante lo svolgimento e la valutazione della prova orale.

7. Non possono far parte della commissione il direttore ed i membri del comitato direttivo dell'istituto diplomatico, nonché i docenti di cui gli istituti citati nell'articolo 9, comma 4, del presente regolamento si siano avvalsi per i corsi di preparazione nel biennio precedente al concorso. Sono altresì esclusi, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

8. Non si può far parte della commissione più di una volta nel corso dello stesso triennio.

Art. 7.

Procedura di concorso

1. Il concorso, per titoli ed esami, di ammissione alla carriera diplomatica si articola in:

a) prove attitudinali scritte ed orali;

b) valutazione dei titoli;

c) prove d'esame scritte ed orali, nonché eventuali prove integrative per conseguire le specializzazioni previste dall'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ed eventuali prove facoltative di lingua.

2. Il punteggio per ogni prova scritta ed orale, ivi incluse le eventuali prove integrative e facoltative, è espresso in centesimi, ad eccezione di quanto previsto nel successivo articolo 8, comma 3, per la prova attitudinale scritta, nonché nel successivo articolo 10, comma 5 per la prova attitudinale orale.

Art. 8.

Prove attitudinali

1. Le prove attitudinali, scritte ed orali, sono volte ad accertare la capacità del candidato di svolgere l'attività diplomatica, con particolare riferimento alle capacità di analisi, di sintesi, di logicità del ragionamento e di orientamento alla soluzione di problemi. La prova attitudinale non concorre alla formazione del voto finale di merito.

2. Le prove attitudinali scritte si articolano in un questionario psico-attitudinale a risposta multipla, nonché in una relazione sintetica su un caso concreto di carattere internazionale, eventualmente con l'ausilio di documentazione, anche in lingua inglese e francese, fornita al riguardo.

3. Sono ammessi alle prove d'esame scritte di cui al successivo articolo 10, comma 2, i candidati che nelle prove attitudinali scritte, di cui al precedente comma 2 abbiano risposto correttamente ad almeno due terzi delle domande incluse nel questionario a risposta multipla ed abbiano riportato l'idoneità nella relazione sintetica.

4. La prova attitudinale orale è sostenuta da ciascun candidato nell'ambito della prova d'esame orale di cui al successivo articolo 10, comma 4, e consiste in un colloquio teso ad accertare l'attitudine del candidato a svolgere il lavoro e le attività in ambienti stranieri che caratterizzano la professione diplomatica, nonché la sua capacità di parlare in pubblico e di valutare questioni di carattere internazionale. La prova è comprensiva di una prova pratica di informatica.

Art. 9.

Titoli

1. Il punteggio per i titoli viene assegnato dalla commissione esaminatrice dopo le prove scritte d'esame, di cui al successivo articolo 10, comma 2, e prima dell'inizio della correzione dei relativi elaborati, sulla base della documentazione presentata dal candidato.

2. La commissione può assegnare complessivamente fino a 6 centesimi per i seguenti titoli:

a) conseguimento di titoli universitari anche stranieri post-laurea e di master universitari di primo e di secondo livello di cui al successivo comma 3: fino a 2 centesimi;

b) frequenza con esito positivo degli appositi corsi di preparazione alla carriera diplomatica organizzati dall'istituto diplomatico del Ministero degli affari esteri o dagli istituti di cui al successivo comma 4: fino a 2 centesimi;

c) attività lavorativa a livello di funzionario svolta presso le organizzazioni internazionali secondo le modalità di cui al precedente articolo 3, comma 1, lettera *b)*: fino a 2 centesimi;

3. Ai fini dell'applicazione della lettera *a)* del precedente comma 2, si prendono in considerazione i titoli universitari ed i master post-laurea di primo e secondo livello identificati con decreto del Ministro degli affari esteri sentito il Ministro dell'università e della ricerca scientifica.

4. Ai fini dell'applicazione della lettera *b)* del precedente comma 2, si prendono in considerazione i corsi organizzati dai seguenti istituti:

a) dipartimento di politica, istituzioni e storia - Università di Bologna;

b) dipartimenti di studi giuridici - Università di Catania e Verona;

c) Istituto di ricerche e studi internazionali del dipartimento di studi sullo Stato - Università di Firenze;

d) dipartimento di studi internazionali - Università di Padova;

e) Libera Università internazionale degli studi sociali (L.U.I.S.S.) di Roma;

f) Istituto universitario di studi europei - Università di Torino;

g) Istituto per gli studi di politica internazionale (I.S.P.I.) di Milano;

h) Società italiana per l'organizzazione internazionale (S.I.O.I.) - Sedi di Roma e di Napoli.

5. La lista degli istituti di cui al precedente comma 4, che danno luogo alla valutazione di cui al precedente comma 2, lettera *b)*, può essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri.

6. I centesimi attribuiti per i titoli si aggiungono al punteggio complessivo finale conseguito dai candidati che abbiano superato le prove d'esame.

Art. 10.

Prove d'esame

1. Le prove d'esame, scritte ed orali, sono dirette ad accertare la cultura, le conoscenze accademiche e la preparazione linguistica dei candidati. Le prove d'esame orali sono precedute da prove attitudinali orali, e seguite da eventuali prove integrative orali al fine di conseguire le specializzazioni di cui all'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nonché da eventuali prove facoltative orali di lingua.

2. I candidati che hanno superato le prove attitudinali scritte di cui al precedente articolo 8, comma 2, sono ammessi a sostenere le prove d'esame scritte, che vertono sulle seguenti materie:

a) storia delle relazioni internazionali a partire dal congresso di Vienna;

b) diritto internazionale pubblico e dell'Unione europea;

c) politica economica e cooperazione economica, commerciale e finanziaria multilaterale;

d) lingua inglese (composizione senza l'uso del dizionario su tematiche di attualità internazionale);

e) lingua francese (composizione senza l'uso del dizionario su tematiche di attualità internazionale).

3. Sono ammessi alla prova d'esame orale di cui al successivo comma 4 candidati che abbiano riportato una media di almeno settanta centesimi nelle cinque prove scritte di cui al precedente comma 2, e non meno di sessanta centesimi in ciascuna di esse.

4. La prova d'esame orale verte sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del precedente comma 2, nonché sulle seguenti materie:

a) diritto pubblico italiano (costituzionale ed amministrativo);

b) contabilità di Stato;

c) nozioni istituzionali di diritto civile e di diritto internazionale privato;

d) geografia politica ed economica;

e) conversazione su tematiche di attualità internazionale in lingua inglese e francese.

La prova d'esame orale è integrata con la prova attitudinale di cui al precedente articolo 8, comma 4.

5. Per superare la prova d'esame orale, di cui al precedente comma 4, il candidato deve riportare un punteggio di almeno sessanta centesimi nonché il giudizio di idoneità nella prova attitudinale orale.

Art. 11.

Prove integrative ai fini delle specializzazioni

1. Al fine di conseguire le specializzazioni previste dall'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, i candidati possono chiedere nella domanda di ammissione al concorso di sostenere prove integrative orali. Il bando stabilisce le eventuali specializzazioni ammesse al concorso.

2. Le eventuali prove integrative sono sostenute dai candidati al termine della propria prova d'esame orale di cui all'articolo 10, comma 4, e prima delle eventuali prove facoltative di lingua straniera.

3. Le prove integrative orali vertono sulle seguenti materie:

a) scambi internazionali e rapporti finanziari con l'estero, per conseguire la specializzazione commerciale;

b) circolazione internazionale dei lavoratori e loro tutela, per conseguire la specializzazione in materia sociale;

c) lingua araba (conversazione su tematiche di attualità e cultura del vicino Oriente), per conseguire la specializzazione per il vicino Oriente;

d) lingua cinese, giapponese o persiana (conversazione su tematiche di attualità e cultura del medio ed estremo Oriente), per conseguire la specializzazione per il medio ed estremo Oriente;

4. Per le prove integrative di lingua araba, cinese, giapponese o persiana il candidato può conseguire fino a un massimo di 5 centesimi, purché raggiunga la sufficienza di almeno 3 centesimi.

5. Per le prove integrative di scambi internazionali e rapporti finanziari con l'estero e di circolazione internazionale dei lavoratori e loro tutela il candidato può conseguire fino a un massimo di 1,5 centesimi, purché raggiunga la sufficienza di almeno 0,9 centesimi.

6. Il punteggio attribuito per le prove integrative si aggiunge alla votazione riportata nella prova d'esame orale, sempre che essa sia stata superata dal candidato secondo le modalità di cui al precedente articolo 10, comma 5.

Art. 12.

Prove facoltative di lingua straniera

1. I candidati possono chiedere nella domanda di ammissione al concorso di sostenere prove facoltative orali in una o più lingue ufficiali dei Paesi europei, fatta eccezione per le lingue inglese e francese, nonché in una o più lingue ufficiali di Paesi extraeuropei che non formano oggetto di prove integrative ai sensi del precedente articolo 11.

2. L'eventuale prova facoltativa di lingua straniera è sostenuta dai candidati al termine della prova d'esame orale di cui al precedente articolo 10, comma 4, e successivamente alle eventuali prove integrative di cui all'articolo 11, comma 3.

3. Le prove facoltative di lingua straniera consistono in una conversazione su tematiche di attualità internazionale.

4. Il candidato può conseguire fino a un massimo di 3 centesimi, purché raggiunga la sufficienza di almeno 1,8 centesimi, per la sola lingua tedesca o russa, e fino ad un massimo di 5 centesimi, purché raggiunga la sufficienza in ciascuna lingua di almeno 1,5 centesimi, per le due lingue tedesca e russa.

5. Per le prove facoltative in una lingua europea o extraeuropea di cui al comma 1 del presente articolo, diverse dalle lingue tedesca e russa, il candidato può conseguire fino a un massimo di 2 centesimi, purché raggiunga la sufficienza di almeno 1,2 centesimi, per una sola lingua, e fino a un massimo di 3 centesimi, purché raggiunga la sufficienza in ciascuna lingua di almeno 0,9 centesimi, per due o più lingue.

6. Il punteggio attribuito per le prove facoltative di lingua si aggiunge alla votazione riportata nella prova d'esame orale, sempre che essa sia stata superata dal candidato secondo le modalità di cui al precedente articolo 10, comma 5.

Art. 13.

Voto finale delle prove d'esame e graduatoria di merito

1. Il voto finale delle prove d'esame è determinato sommando la media dei voti riportati nelle prove d'esame scritte di cui al precedente articolo 10, comma 2 con il voto riportato nella prova d'esame orale di cui all'articolo 10, comma 4. Al voto della prova d'esame orale sono aggiunti i centesimi conseguiti nelle eventuali prove integrative di specializzazione o facoltative di lingua.

2. La graduatoria di merito del concorso è formata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine derivante dal voto finale conseguito da ciascun candidato, a cui si aggiungono i centesimi eventualmente attribuiti ai sensi dell'articolo 9 del presente regolamento.

3. Il direttore generale per il personale, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso, approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in carriera, la graduatoria di merito dei concorrenti che hanno superato le prove d'esame e dichiara vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito tenuto conto delle riserve di posti e dei titoli di preferenza, a parità di merito, previsti dalle vigenti disposizioni.

4. La graduatoria di merito unitamente a quella dei vincitori del concorso è pubblicata nel foglio di comunicazione del Ministero degli affari esteri. Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 14.

Modalità e calendario delle prove

1. I programmi d'esame sono stabiliti nel bando di concorso.

2. Le prove di concorso hanno luogo a Roma, ovvero per esigenze di servizio in comuni della provincia di Roma.

3. La sede, il giorno e l'orario delle prove attitudinali scritte, di cui al precedente articolo 8, comma 2, sono resi noti con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - indicata nel bando di concorso. Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. Pertanto coloro che non hanno avuto comunicazione dell'esclusione dalla procedura concorsuale sono tenuti a presentarsi nel giorno, nel luogo e nell'ora resi noti nella *Gazzetta Ufficiale* per tale tipo di prove.

4. Per le prove attitudinali scritte i candidati dispongono di un'ora per il questionario a risposta multipla e di un'ora per la relazione sintetica di cui al precedente articolo 8, comma 2.

5. La commissione esaminatrice stabilisce l'ordine delle successive prove d'esame scritte, sulla base del calendario fissato dalla Direzione generale per il personale del Ministero degli affari esteri.

6. Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove d'esame scritte, di cui al precedente articolo 10, comma 2, l'avviso di presentazione alle prove stesse è dato individualmente almeno venti giorni prima della data in cui essi debbono sostenerle.

7. Per le prove d'esame scritte i candidati dispongono di cinque ore per le materie di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del precedente articolo 10, comma 2, e di tre ore per le prove di lingua di cui alle lettere *d)* ed *e)* del medesimo articolo 10, comma 2.

8. La commissione esaminatrice stabilisce il calendario delle successive prove d'esame orali di cui all'articolo 10, comma 4.

9. Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove d'esame orali di cui all'articolo 10, comma 4, l'avviso di presentazione alle prove stesse, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, è dato individualmente almeno venti giorni prima della data in cui essi debbono sostenerla.

Art. 15.

Norma di salvaguardia

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni generali sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e loro successive modificazioni ed integrazioni nonché le disposizioni sul reclutamento del personale contenute nell'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 16.

Norme transitorie

1. I candidati in possesso della laurea in: giurisprudenza, scienze politiche, scienze internazionali e diplomatiche, economia e commercio, di cui all'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, conseguita presso università o istituti di istruzione universitaria entro e non oltre il 31 dicembre 2006, sono ammessi alle prove concorsuali. I candidati in possesso di laurea o altro titolo accademico equivalente che sia stato rilasciato da un Paese dell'Unione europea possono essere ammessi alle prove concorsuali, purché la laurea o il titolo siano stati equiparati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Il candidato è ammesso con riserva alle prove di concorso, qualora tale decreto non sia stato ancora emanato, ma sussistano i presupposti per l'attivazione della procedura medesima.

2. Sino alla data del 31 dicembre 2002 si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1971, n. 1252, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 17.

Abrogazioni

1. Il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1971, n. 1252, è abrogato a partire dal 1° gennaio 2003.

2. Il decreto ministeriale 2 ottobre 1998, n. 377, è abrogato a partire dal 1° gennaio 2003.

Art. 18.

Entrata in vigore e applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano dal 1° gennaio 2003.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 17 maggio 2001

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
BASSANINI

Il Ministro proponente
DINI

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2001
Ministeri istituzionali - Affari esteri, registro n. 8, foglio n. 49

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

— Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è stato sostituito dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche».

— L'art. 1 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85 «Riordino della carriera diplomatica, a norma dell'art. 1, della legge 28 luglio 1999, n. 266» è il seguente:

«Art. 1. — Nel decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo l'art. 99 è inserito il seguente:

"Art. 99-*bis (Accesso alla carriera diplomatica)*. — I requisiti per la partecipazione al concorso di ammissione alla carriera diplomatica, nonché le modalità di svolgimento del concorso ed i criteri di composizione della commissione giudicatrice sono stabiliti con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per la parte relativa ai requisiti per la partecipazione al concorso connessi agli studi universitari. Fra le materie di esame sono incluse almeno due lingue straniere. Fra i titoli a cui viene attribuita particolare rilevanza ai fini del superamento del concorso sono inclusi: il conseguimento di titoli universitari post-laurea e di master universitari di primo e di secondo livello, il superamento degli appositi corsi di preparazione organizzati dall'Istituto diplomatico o da altri istituti individuati nel regolamento stesso, l'attività lavorativa a livello di funzionario già svolta presso organizzazioni internazionali. Accanto alle prove miranti a valutare le conoscenze accademiche dei candidati, il regolamento dispone prove attitudinali, che mettano in evidenza la capacità dei candidati di affrontare l'attività diplomatica.

Nei concorsi di ammissione alla carriera diplomatica il 15 per cento dei posti è riservato ai dipendenti del Ministero degli affari esteri inquadrati nell'area funzionale C, in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione alla carriera diplomatica e con almeno cinque anni di effettivo servizio nella predetta area o nella corrispondente qualifica funzionale di provenienza. I posti riservati, non utilizzati a favore di candidati interni, sono conferiti agli idonei".».

Nota all'art. 1:

— Per l'art. 1 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 «Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri» è il seguente:

«Art. 100 *(Specializzazioni e qualificazioni)*. — La carriera diplomatica è costituita di un unico ruolo. I funzionari che la compongono possono possedere specializzazioni. Queste sono in materia commerciale, in materia sociale, per il vicino Oriente, per il medio ed estremo

Oriente; con regolamento possono essere modificate le specializzazioni per materia e per area geografica e ne possono essere stabilite altre. I funzionari specializzati esercitano le funzioni della rispettiva specializzazione fino al grado di consigliere di ambasciata incluso, secondo quanto disposto dal presente decreto e dal regolamento. Le specializzazioni che l'Amministrazione decida di attribuire di volta in volta a seconda delle esigenze di servizio sono acquisite:

a) nel concorso di ammissione;

b) durante il periodo di prova, mediante gli appositi corsi sia per l'approfondimento nella specializzazione conseguita col concorso sia per la preparazione ad una specializzazione qualora il numero degli specializzati nel concorso non sia risultato sufficiente alle esigenze dell'Amministrazione;

c) nel corso della carriera, con le modalità stabilite dal regolamento.

I funzionari diplomatici, siano o meno specializzati, possono altresì conseguire, mediante appositi corsi o esperienze di servizio, particolari qualificazioni professionali secondo quanto disposto dal regolamento.

Indipendentemente dal possesso o meno di specializzazioni o qualificazioni, i funzionari diplomatici possono essere indifferentemente utilizzati a seconda delle esigenze di servizio nei vari settori di attività indicati nell'art. 99.».

— La legge 10 aprile 1991, n. 125, reca «Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro».

Note all'art. 3:

— Il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, n. 17, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 gennaio 2001, n. 18, supplemento ordinario, reca «Determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche».

— L'art. 37 del decreto legislativo n. 29/1993 è stato sostituito dall'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»:

«Art. 38 *(Accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea)*. (Art. 37 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 24 del decreto legislativo n. 80 del 1998). — 1. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, sono individuati i posti e le funzioni per i quali non può prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana, nonché i requisiti indispensabili all'accesso dei cittadini di cui al comma 1.

3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina di livello comunitario, all'equiparazione dei titoli di studio e professionali si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta dei Ministri competenti. Con eguale procedura si stabilisce l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e della nomina.».

— L'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato» è il seguente:

«Art. 127 *(Decadenza)*. — Oltre che nel caso previsto dall'art. 63, l'impiegato incorre nella decadenza dall'impiego:

a) quando perda la cittadinanza italiana;

b) quando accetti una missione o altro incarico da una autorità straniera senza autorizzazione del Ministro competente;

c) quando, senza giustificato motivo, non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissogli, ovvero rimanga assente dall'ufficio per un periodo non inferiore a quindici giorni ove gli ordinamenti particolari delle singole amministrazioni non stabiliscano un termine più breve;

d) quando sia accertato che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La decadenza di cui alle lettere *c)* e *d)* è disposta sentito il consiglio di amministrazione.».

Note all'art. 5:

— Gli articoli 8, 10 e 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali» sono i seguenti:

«Art. 8 *(Responsabile)*. — 1. Il responsabile, se designato, deve essere nominato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

2. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.

3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.

4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto.

5. Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi alle istruzioni del titolare o del responsabile.».

«Art. 10 *(Informazioni rese al momento della raccolta)*. — 1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali devono essere previamente informati oralmente o per iscritto circa:

a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;

b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;

c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;

e) i diritti di cui all'art. 13;

f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare e, se designato, del responsabile.

2. L'informativa di cui al comma 1 può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare l'espletamento di funzioni pubbliche ispettive o di controllo, svolte per il perseguimento delle finalità di cui agli articoli 4, comma 1, lettera *e)*, e 14, comma 1, lettera *d)*.

3. Quando i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1 è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.

4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si rivela, a giudizio del Garante, impossibile, ovvero nel caso in cui i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. La medesima disposizione non si applica, altresì, quando i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'art. 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.».

«Art. 13 *(Diritti dell'interessato)*. — 1. In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto:

a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all'art. 31, comma 1, lettera *a)*, l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;

b) di essere informato su quanto indicato all'art. 7, comma 4, lettere *a)*, *b)* e *h)*;

c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:

1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della

logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni;

2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;

4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto a fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.

2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera *c)*, numero 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all'art. 33, comma 3.

3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.

4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.

5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.».

— L'art. 31 della legge 8 maggio 1998, n. 146 «Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario» è il seguente:

«Art. 31 *(Disposizioni in materia di idoneità alle funzioni di ufficiale esattoriale)*. — 1. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le modalità per il conseguimento della idoneità alle funzioni di ufficiale esattoriale in sostituzione di quelle previste dalla legge 11 gennaio 1951, n. 56, con l'osservanza dei seguenti criteri:

a) semplificazione e razionalizzazione del procedimento;

b) individuazione di requisiti soggettivi e oggettivi di selezione effettivamente qualificanti, rispetto alle funzioni da esercitare, con esclusione di ogni aggravio non funzionale;

c) articolazione della selezione in forma decentrata a livello territoriale.».

Nota all'art. 7:

— Per il testo dell'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967, si veda nelle note all'art. 2.

Nota all'art. 10:

— Per il testo dell'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967, si veda nelle note all'art. 2.

Nota all'art. 11:

— Per il testo dell'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967, si veda nelle note all'art. 2.

Note all'art. 15:

— Per il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si vedano le note all'art. 3.

— Per il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si vedano le premesse.

— L'art. 36 del decreto legislativo n. 29/1993, è stato sostituito dagli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che si riportano di seguito:

«Art. 35 *(Reclutamento del personale)*. (Art. 36, commi da 1 a 6 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art. 17 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e poi dall'art. 22 del decreto legislativo n. 80 del 1998, successivamente modificati dall'art. 2, comma 2-*ter* del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 269 del 1999, art. 36-*bis* del decreto legislativo n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 23 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 274, comma 1, lettera *aa)* del decreto legislativo n. 267 del 2000). — 1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro:

a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno;

b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.

2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale, deceduto nell'espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa.

3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:

a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;

b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;

c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;

d) decentramento delle procedure di reclutamento;

e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, l'avvio delle procedure è subordinato alla previa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata ai sensi dell'art. 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. I concorsi pubblici per le assunzioni nelle amministrazioni dello Stato e nelle aziende autonome si espletano di norma a livello regionale. Eventuali deroghe, per ragioni tecnico-amministrative o di economicità, sono autorizzate dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Per gli uffici aventi sede regionale, compartimentale o provinciale possono essere banditi concorsi unici circoscrizionali per l'accesso alle varie professionalità.

6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui all'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni.

7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto dei principi fissati dai commi precedenti».

«Art. 36 *(Forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale)*. (Art. 36, commi 7 ed 8 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art. 17 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e poi dall'art. 22 del decreto legislativo n. 80 del 1998). — 1. Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle disposizioni sul reclutamento del personale di cui ai commi precedenti, si avvalgono delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa. I contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, in applicazione di quanto previsto dalla legge 18 aprile 1962, n. 230, dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, dell'art. 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, converito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall'art. 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, nonché da ogni successiva modificazione o integrazione della relativa disciplina.

2. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave.».

Note all'art. 16:

— L'art. 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341 «Riforma degli ordinamenti didattici universitari» è il seguente:

«Art. 1 *(Titoli universitari)*. — 1. Le università rilasciano i seguenti titoli:

a) diploma universitario (DU);

b) diploma di laurea (DL);

c) diploma di specializzazione (DS);

d) dottorato di ricerca (DR)».

— Per l'art. 37 del decreto legislativo n. 29/1993, si vedano le note all'art. 3.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1971, n. 1252, abrogato dal presente regolamento a partire dal 1° gennaio 2003, reca «Regolamento per il concorso di ammissione alla carriera diplomatica».

Note all'art. 17:

— Per il titolo del decreto del Presidente della Repubblica n. 1252/1971, si vedano le note all'art. 16.

— Il decreto ministeriale 2 ottobre 1998, n. 377, abrogato dal presente regolamento a partire dal 1° gennaio 2003, concerne: «Regolamento recante norme per la fissazione di un limite di età di trentacinque anni per la partecipazione al concorso diplomatico».

01G0345

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 11 giugno 2001.

Riconoscimento del titolo professionale estero alla sig.ra Farfan Loayza Leila Rosa quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di dottore commercialista.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Farfan Loayza Leila Rosa, nata il 14 marzo 1963 a Ica (Perù), cittadina peruviana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di Contador Pùblico di cui è in possesso dal 1990, come attestato dal Colegio de Contadores Publicos di Lima (Perù), ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di dottore commercialista;

Preso atto che la richiedente è in possesso del diploma di laurea in Ciencias Financieras y Contables, conseguito presso la Universidad Nacional Federico Villareal in data 24 marzo 1990, che conferisce in Perù il titolo di Contador Pùblico;

Visto il decreto rilasciato dall'Università degli studi di Torino in data 7 settembre 1999, con cui il titolo accademico conseguito dalla sig.ra Farfan Loayza in Perù, come su indicato, viene dichiarato equipollente alla laurea italiana in economia e commercio;

Preso atto che la richiedente ha altresì conseguito il diploma di perfezionamento in «gestione master business administration» nel dicembre 2000, presso la scuola di amministrazione aziendale dell'Università degli studi di Torino;

Considerata l'esperienza professionale maturata dalla richiedente a partire da luglio 1995, come documentata in atti;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 13 marzo 2001;

Considerato il parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rinnovato dalla questura di Torino in data 3 aprile 2000, per motivi di lavoro;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Farfan Loayza Leila Rosa, nata il 14 marzo 1963 a Ica (Perù), cittadina peruviana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: diritto fallimentare e revisione contabile.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'una e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 11 giugno 2001

Il direttore generale: HINNA DANESI

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) Il candidato potrà accedere all'esame orale solo se abbia superato, con successo, quello scritto. La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell' iscrizione all'albo professionale.

01A7686

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 12 giugno 2001.

Scioglimento della società cooperativa «C.L.A. - Cooperativa laboratori associati», in Tortona.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI ALESSANDRIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti d'ufficio di società cooperative senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal succitato art. 2544 del codice civile senza rapporti patrimoniali da definire;

Visto il parere espresso in data 4 aprile 2001 dal Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 19 del sopracitato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato;

Decreta:

La società cooperativa «C.L.A. - Cooperativa laboratori associati», con sede in Tortona (Alessandria), costituita in data 14 dicembre 1979 con atto a rogito notaio dott. Pernigotti Giuseppe, repertorio n. 30598, registro società n. 1119 del tribunale di Tortona, posizione n. 1201/172680, è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, senza nomina di commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Alessandria, 12 giugno 2001

p. *Il direttore reggente:* SANLORENZO

01A7687

DECRETO 12 giugno 2001.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Pinta», in Tortona.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI ALESSANDRIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti d'ufficio di società cooperative senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal succitato art. 2544 del codice civile senza rapporti patrimoniali da definire;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Pinta», con sede in Tortona (Alessandria), costituita in data 24 aprile 1981 con atto a rogito notaio dott. Oneto Luigi, repertorio n. 6078, registro società n. 1338 del tribunale di Tortona, posizione n. 1240/183388/4, è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e dell'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, senza nomina di commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Alessandria, 12 giugno 2001

p. *Il direttore reggente:* SANLORENZO

01A7688

DECRETO 12 giugno 2001.

Scioglimento della società cooperativa «AL.VE. - Allevatori Valle Erro», in Cartosio.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI ALESSANDRIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti d'ufficio di società cooperative senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal succitato art. 2544 del codice civile senza rapporti patrimoniali da definire;

Visto il parere espresso in data 4 aprile 2001 dal Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 19 del sopracitato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato;

Decreta:

La società cooperativa «AL.VE. - Allevatori Valle Erro», con sede in Cartosio (Alessandria), costituita in data 31 luglio 1978 con atto a rogito notaio dott. Mangini Marana Falconi Enrico, repertorio n. 5807, registro società n. 1032 del tribunale di Acqui Terme, posizione n. 1156/162935/3, è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, senza nomina di commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Alessandria, 12 giugno 2001

p. *Il direttore reggente:* SANLORENZO

01A7689

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 5 aprile 2001.

Recepimento dell'accordo ARAN - Rappresentanti delle organizzazioni e confederazioni sindacali in data 20 luglio 2000, sui criteri di inquadramento del personale già dipendente degli enti locali e transitato nel comparto scuola.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELL'INTERNO, DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto l'art. 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, che dispone il trasferimento del personale ATA di ruolo dagli enti locali allo Stato;

Visto il decreto ministeriale 23 luglio 1999, n. 184, in particolare il comma 2 dell'art. 3 che prevede che con successivo decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, verranno definiti i criteri di inquadramento nell'ambito del comparto scuola, previa contrattazione collettiva fra l'ARAN e le organizzazioni sindacali rappresentative del comparto scuola ed enti

locali, ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo n. 29/1993 e dell'art. 47 della legge n. 428 del 29 dicembre 1990;

Visti l'art. 34 del decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e l'art. 47 della legge n. 428/1990;

Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Visto l'accordo siglato in data 20 luglio 2000 dall'ARAN e dai rappresentanti delle organizzazioni e confederazioni sindacali, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 23 luglio 1999, n. 184, che determina i criteri di inquadramento del personale in questione nell'ambito del comparto scuola;

Decreta:

Articolo unico

È recepito l'accordo siglato in data 20 luglio 2000 dall'ARAN e dai rappresentanti delle organizzazioni e confederazioni sindacali, citato in premessa, e che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, corredato dell'intesa di cui sopra, sarà inoltrato agli organi di controllo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2001

Il Ministro della pubblica istruzione
DE MAURO

Il Ministro dell'interno
BIANCO

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
VISCO

Il Ministro per la funzione pubblica
BASSANINI

Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2001
Registro n. 2 Pubblica istruzione, foglio n. 358

ACCORDO IN APPLICAZIONE DELL'ART. 8 DELLA LEGGE 3 MAGGIO 1999, N. 124

Art. 1.

Ambito di applicazione

Il presente accordo si applica dal 1° gennaio 2000 al personale dipendente dagli enti locali e transitato nel comparto scuola, ai sensi dell'art. 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e degli articoli 5 e 10 del decreto ministeriale 23 luglio 1999, n. 184, attuativi della citata legge, con esclusione del personale che svolge funzioni o compiti rimasti di competenza dell'ente locale.

Art. 2.

Regime contrattuale

1. Al personale di cui al presente accordo, pur nella prosecuzione ininterrotta del relativo rapporto di lavoro, cessa di applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2000 il contratto collettivo nazionale del lavoro 1° aprile 1999 di regioni-autonomie locali e dalla stessa data si applica il C.C.N.L. 26 maggio 1999 della scuola, ivi compreso tutto quanto si riferisce al trattamento accessorio, salvo quanto diversamente stabilito negli articoli successivi.

2. I crediti dei lavoratori transitati, conseguenti a prestazioni rese a qualsiasi titolo entro il 31 dicembre 1999, restano e sono esigibili con spesa a carico dei rispettivi enti locali.

3. Il personale di cui al presente accordo, transitato nei ruoli della scuola, svolge le funzioni e le mansioni previste per ciascun profilo professionale dal citato C.C.N.L. 26 maggio 1999.

4. In applicazione dell'art. 33 del decreto legislativo n. 29/1993 al personale di cui al presente accordo è consentita mobilità, previo nulla osta dell'amministrazione cedente e dell'amministrazione ricevente anche per quanto concerne la possibilità — limitatamente all'a.s. 2000-2001 — di compensazione dei relativi trasferimenti statali nel caso di rientro nell'Amministrazione locale di provenienza.

5. Per i lavoratori vincitori di concorsi interni banditi prima del 31 dicembre 1999 dagli enti locali che rientrano in servizio nell'ente locale di precedente appartenenza, il servizio prestato dal 1° gennaio 2000 è riconosciuto a tutti gli effetti come prestato alle dipendenze dell'ente locale stesso, senza soluzione di continuità.

6. Agli ITP ed agli assistenti di cattedra appartenenti all'ex sesta qualifica funzionale degli enti locali si applicano gli istituti contrattuali della scuola per quanto attiene alla funzione docente; per il personale eventualmente sprovvisto dei coerenti titoli di studio e professionali, previsti dalle vigenti disposizioni del Ministero della pubblica istruzione in relazione alla funzione esercitata, in sede di contrattazione integrativa nazionale di cui al successivo art. 9, comma 3, saranno previste specifiche soluzioni per l'utilizzazione di detto personale in area tecnica, fermo restando «*ad personam*» l'inquadramento nel suddetto livello ed il trattamento economico in godimento come previsto nel successivo art. 3.

Art. 3.

Inquadramento professionale e retributivo

1. I dipendenti, di cui all'art. 1 del presente accordo, sono inquadrati nella progressione economica per posizioni stipendiali delle corrispondenti qualifiche professionali del comparto scuola, indicate nell'allegata tabella *B*, con le seguenti modalità.

Ai suddetti dipendenti viene attribuita la posizione stipendiale, tra quelle indicate nell'allegata tabella *B*, d'importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 costituito da stipendio e retribuzione individuale di anzianità nonché, per coloro che ne sono provvisti, dall'indennità specifica prevista dall'art. 4, comma 3, del C.C.N.L. 16 luglio 1996 enti locali come modificato dall'art. 28 del C.C.N.L. 1° aprile 1999 enti locali, dall'indennità prevista dall'art. 37, comma 4, del C.C.N.L. 6 luglio 1995 e dall'indennità prevista dall'art. 37, comma 1, lettera *d)*, del medesimo C.C.N.L.

L'eventuale differenza tra l'importo della posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999, come sopra indicato, è corrisposta «*ad personam*» e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale.

Al personale destinatario del presente accordo è corrisposta l'indennità integrativa speciale nell'importo in godimento al 31 dicembre 1999, se più elevata di quella della corrispondente qualifica del comparto scuola.

L'inquadramento definitivo, nei profili professionali della scuola, del personale di cui al presente accordo dovrà essere disposto tenendo conto della tabella *A* di equiparazione allegata.

2. L'inquadramento e l'attribuzione definitiva delle funzioni agli appartenenti alla ex sesta qualifica funzionale degli enti locali, fermo restando lo svolgimento dei compiti inerenti all'attività amministrativo-contabile dell'istituzione scolastica ed il mantenimento dello stipendio in godimento, avverrà definitivamente secondo quanto disposto dal comma 5 dell'art. 9. Il personale anzidetto potrà optare per l'inquadramento nell'area B mantenendo, ove ancora disponibile, la sede di servizio.

3. Al personale ausiliario degli enti locali appartenente alla ex quarta e quinta qualifica funzionale degli stessi enti locali, inquadrato nell'area A secondo quanto previsto dalla tabella allegata, debbono essere valutati ai fini dell'applicazione dell'art. 36 del C.C.N.L. 26 maggio 1999 del comparto scuola, i titoli professionali e di servizio effettivamente svolto.

4. Nella sequenza di cui all'art. 36 del C.C.N.L. citato il profilo A/2 e la lettera *d)* del comma 2 dello stesso art. 36 saranno opportunamente integrati.

5. Trova applicazione il disposto dell'art. 6, commi 3 e 5, del decreto interministeriale 23 luglio 1999, n. 184, che prevede per il personale individuato dal citato comma 3 la possibilità di revocare l'opzione esercitata per l'ente locale entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto interministeriale di cui all'art. 3, comma 2, del decreto 23 luglio 1999, n. 184, del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e della funzione pubblica.

6. Per il personale ausiliario comunque denominato il servizio prestato negli asili nido delle amministrazioni locali è assimilato a tutti gli effetti a quello prestato nelle scuole materne, elementari o secondarie delle stesse amministrazioni considerato che l'assegnazione ad una tipologia di scuola era disposta sulla base ad un'unica graduatoria in relazione alle esigenze di servizio dell'ente.

Art. 4.
Regime pensionistico e previdenziale

Per quanto riguarda il regime pensionistico e previdenziale dei lavoratori di cui al presente accordo, ancorché cessati dal servizio in data precedente alla firma del presente accordo, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1993, n. 104. I sei mesi previsti dall'art. 5 dell'anzidetto decreto del Presidente della Repubblica per l'opzione irrevocabile per il mantenimento del regime previdenziale — comprensivo di pensione e buonuscita comunque denominata — di precedente appartenenza, decorrono dalla pubblicazione del decreto interministeriale di cui all'art. 3, comma 2, del decreto 23 luglio 1999, n. 184, del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e della funzione pubblica. Entro lo stesso termine deve essere confermata o può essere revocata l'eventuale opzione già esercitata.

Art. 5.
Inquadramento nel profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi

1. In caso di presenza in una scuola di più unità di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, proveniente dagli enti locali e inquadrate dal 1° gennaio 2000 nel profilo di responsabile amministrativo secondo l'allegata tabella *A*, sarà inquadrato nell'area D, a decorrere dal 1° gennaio 2000 — previa partecipazione agli appositi corsi, a fini di arricchimento professionale — colui che, essendo responsabile amministrativo titolare in quanto firmatario degli atti contabili, svolgeva questo compito nella scuola di titolarità alla data del 31 dicembre 1999.

2. Le altre unità di personale provenienti dagli enti locali con qualifiche che danno titolo all'inquadramento come responsabile amministrativo nella scuola secondo l'allegata tabella *A* di corrispondenza, saranno del pari inquadrate nell'area D, previa partecipazione agli appositi corsi, a fini di arricchimento professionale. Detto personale non potrà partecipare alle operazioni di mobilità dell'a.s. 2000-2001 e sarà utilizzato per l'a.s. 2000-2001 secondo quanto previsto in sede di contrattazione integrativa nazionale.

3. Il personale che si trovi nelle condizioni previste dal precedente comma può chiedere di essere restituito all'ente locale di precedente appartenenza — previo consenso del medesimo — entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto interministeriale di cui all'art. 3, comma 2, del decreto 23 luglio 1999, n. 184, del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e della funzione pubblica. In tale caso trova applicazione il precedente art. 2, comma 4.

4. Trova applicazione, nei confronti del personale che abbia esercitato l'opzione per la permanenza negli enti locali, quanto previsto dall'art. 3, comma 5, con il conseguente trasferimento delle relative risorse secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni.

Art. 6.
Ferie

1. I dipendenti transitati conservano tutti i diritti loro spettanti in tema di ferie non fruite e maturate entro il 31 dicembre 1999. Dal 1° gennaio 2000 si applicano le disposizioni dell'art. 19 del C.C.N.L. 4 agosto 1995 del comparto scuola, con particolare riferimento a quanto disposto nei commi 2 e 11 del citato articolo.

2. Limitatamente all'anno 2000, le ferie relative al 1999, non fruite dal personale di cui al presente accordo, possono essere utilizzate sino al 31 dicembre.

Art. 7.
Malattia

Per l'assenza per malattia al personale di cui al presente accordo si applicano le norme previste dal vigente C.C.N.L. 26 maggio 1999 del comparto scuola. I periodi di assenza per malattia fruiti sino al 31 dicembre 1999, comunicati dai rispettivi enti locali, vengono calcolati secondo le anzidette norme contrattuali del comparto scuola.

Art. 8.
Tempo parziale

1. lavoratori transitati dagli enti locali, con rapporto di lavoro trasformato, a domanda, a tempo parziale possono conservare tale tipologia di rapporto di lavoro, secondo quanto previsto dalla normativa scolastica sulla materia ed in particolare dall'ordinanza ministeriale 22 luglio 1997, n. 446.

2. In sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa saranno definiti modalità, tempi e criteri per l'accoglimento delle eventuali domande di trasformazione in rapporto di lavoro a tempo pieno del personale assunto negli enti locali con rapporto a tempo parziale e come tale transitato nello Stato.

Art. 9.
Retribuzione fondamentale e salario accessorio

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, al personale di cui al presente accordo si applicano tutti gli istituti a contenuto economico del C.C.N.L. 26 maggio 1999 del comparto scuola, secondo le modalità da questo previste.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2000, al personale di cui al presente accordo, è riconosciuto, a titolo provvisorio, il compenso individuale accessorio secondo le misure lorde mensili indicate nella tabella Al allegata al C.C.N.L. 31 agosto 1999 del comparto scuola. Ai responsabili amministrativi è corrisposta l'indennità di amministrazione prevista dal C.C.N.L. 26 maggio 1999 del comparto scuola.

3. Con contratto integrativo nazionale tra Ministero della pubblica istruzione e le organizzazioni sindacali firmatarie del C.C.N.L. scuola 26 maggio 1999, sarà definito l'utilizzo - anche ai fini dell'applicazione dell'art. 36 del medesimo C.C.N.L. e degli articoli 26, 27, 28 e 50 del C.C.N.L. 31 agosto 1999 del comparto scuola - delle risorse disponibili in base al protocollo d'intesa siglato il 5 giugno 2000, tra organizzazioni sindacali e Ministero della pubblica istruzione, nonché a quelle derivanti dall'applicazione del decreto interministeriale 16 ottobre 1999.

4. Con successiva sequenza contrattuale da aprirsi entro il 25 luglio 2000, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 36 del C.C.N.L. 26 maggio 1999, il profilo A/2 sarà integrato nel senso di prevedere che il collaboratore scolastico in servizio nella scuola materna svolge attività di supporto alla persona ed ausilio materiale ai bambini e bambine della scuola materna nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale. Al personale che svolge tale compiti potrà essere corrisposta l'indennità di cui all'art. 36 del C.C.N.L. 26 maggio 1999 e art. 50 del C.C.N.L. 31 agosto 1999 del comparto scuola.

5. Sarà verificata la possibilità di prevedere nella medesima sequenza contrattuale la costituzione di uno specifico profilo amministrativo con compiti di responsabilità e di coordinamento di aree e settori organizzativi e di vicariato da istituire nell'area C della scuola. In tale profilo potranno essere collocati gli appartenenti alla ex sesta qualifica funzionale degli enti locali che mantengono in attesa di tale inquadramento il loro livello retributivo, i responsabili amministrativi del compatto scuola non inquadrati al 1°settembre 2000 nell'area D, e mediante apposite procedure, il personale del comparto scuola appartenente all'area B.

6. In via transitoria e fino all'inquadramento definitivo, per i lavoratori di cui all' art. 3, comma 2, del presente accordo potranno, nel contratto integrativo di cui al precedente comma 3, essere destinate specifiche risorse per l'applicazione dell'art. 36 del C.C.N.L. 26 maggio 1999 e all'art. 50 del C.C.N.L. 31 agosto 1999.

Art. 10.

Personale in distacco sindacale

1. Il trasferimento nel comparto scuola del personale del presente accordo che, al 31 dicembre 1999, si trovasse in distacco sindacale o permesso cumulato sotto forma di distacco o aspettativa sindacale non retribuita, avviene su esplicita richiesta del dipendente da prodursi entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto interministeriale di cui all'art. 3, comma 2, del decreto 23 luglio 1999, n. 184 del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri dell'interno del tesoro e della funzione pubblica.

2. Analoga facoltà sarà concessa al personale di cui al comma 1, che sia rientrato in servizio presso l'ente locale nel periodo transitorio dal 1° gennaio 2000, alla data di pubblicazione del sopra citato decreto interministeriale.

Tabella *A* di equiparazione dei profili professionali della scuola e degli enti locali

Profili professionali della scuola	Profili professionali degli enti locali
Collaboratore scolastico	Bidello, Bidello accompagnatore scolastico, Bidello cuciniere, Bidello manutentore, Bidello operatore, Bidello custode, Bidello operaio, Bidello inserviente, Bidello accompagnatore scuolabus, operatore scolastico, operatore tecnico, operatore addetto uffici, Collaboratore scolastico, usciere, Marinaio (solo negli Istituti tecnici nautici e negli Istituti professionali per le Attività marinare), Operatore servizi scolastici, operatore inserviente, Ausiliaria ai servizi scolastici, Addetto ai servizi vari, addetto ai magazzini, Commesso, Ausiliario, Inserviente, Addetto alla pulizia, Bidello capo
Assistente amministrativo	Collaboratore professionale, Collaboratore di segreteria, Collaboratore amministrativo terminalista, Collaboratore professionale informatico, Collaboratore professionale terminalista, Operatore CED o EDP, collaboratore professionale scuola, Collaboratore amministrativo, Addetto amministrativo, Esecutore amministrativo, Esecutore amministrativo contabile, Applicato, Esecutore coordinatore, Operatore amministrativo, magazziniere, Segretario, Istruttore scolastico, Istruttore amministrativo, Istruttore amministrativo contabile, Istruttore informatico, Istruttore tecnico, Assistente di segreteria, Collaboratore amministrativo, Aggiunto amministrativo, Impiegato di concetto, Istruttore, Istruttore bibliotecario, Assistente di biblioteca, Collaboratore di biblioteca.
Assistente tecnico	Assistente tecnico, Aiutante tecnico, Collaboratore professionale nautico (solo negli Istituti tecnici nautici e negli Istituti professionali per le attività marinare), Collaboratore professionale nostromo (solo negli Istituti tecnici nautici e negli Istituti professionali per le attività marinare), Esecutore, Esecutore servizi educativi, Esecutore tecnico, Esecutore tecnico scolastico; Aiutante di laboratorio.
Responsabile amministrativo (dal 1° settembre 2000 direttore dei servizi generali ed amministrativi, secondo le procedure previste)	Segretario ragioniere economo, Segretario scolastico, Direttore scuole, Funzionario servizi scolastici, Funzionario amministrativo, Funzionario contabile, Funzionario amministrativo contabile, Istruttore direttivo amministrativo, Istruttore direttivo contabile, Istruttore direttivo amministrativo contabile.
Docente diplomato negli istituti di secondo grado	Assistenti di cattedra, Insegnanti tecnico-pratici

Nota — Al personale dei seguenti profili professionali - Segretario, Istruttore scolastico, Istruttore amministrativo, Istruttore amministrativo contabile, Istruttore informatico, Istruttore tecnico, Assistente di segreteria, Collaboratore amministrativo, Aggiunto amministrativo, Impiegato di concetto, Istruttore, Istruttore bibliotecario, Assistente di biblioteca, Collaboratore di biblioteca - ove inquadrato nell'ex sesto livello degli enti locali, si applica il comma 2, dell'art. 3 ed il comma 5 dell'art. 9.

TABELLA *B*

Anni	Collaboratore scolastico	Assistenti amministrativi e tecnici	Responsabili amministrativi	Docente diplomato istituti secondari II grado
Da 0 a 2	11.240.000	13.889.000	17.446.000	17.446.000
Da 3 a 8	11.682.000	14.469.000	18.241.000	18.241.000
Da 9 a 14	13.324.000	16.567.000	20.729.000	20.729.000
Da 15 a 20	14.853.000	18.539.000	23.623.000	23.623.000
Da 21 a 27	16.358.000	20.535.000	26.441.000	27.818.000
Da 28 a 34	17.481.000	21.963.000	29.208.600	30.573.000
Da 35.........	18.290.000	23.049.000	31.280.000	32.658.000

Nota aggiuntiva

Con riferimento all'art. 1, le parti firmatarie precisano che il personale degli enti locali che non transita nel comparto scuola è quello che sino al 31 dicembre 1999 ha svolto prevalenti funzioni in compiti che erano e sono di competenza degli enti locali quali, ad esempio, la guida di scuolabus, il servizio di mensa, l'attività di portierato e guardiania e l'assistenza scolastica erogata dagli enti locali.

Dichiarazione

La Diccop ritiene necessario sottoporre l'accordo alla consultazione dei lavoratori per far emergere eventuali elementi migliorativi del testo oggi sottoscritto.

Le eventuali osservazioni saranno inviate al Ministero della pubblica istruzione che dovrà emanare il decreto di recepimento dell'accordo.

Roma, 20 luglio 2000

01A7668

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE DOGANE

DETERMINAZIONE 11 luglio 2001.

Proroga del termine previsto dall'art. 2 della determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane 23 gennaio 2001, recante istruzioni per l'estensione alle nuove ipotesi previste dall'art. 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, della riduzione del prezzo per il gasolio e per i gas di petrolio liquefatti utilizzati come combustibili per riscaldamento in particolari zone geografiche.

IL DIRETTORE

Visto l'art. 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000), che ha operato la sostituzione della lettera *c)* del comma 10 dell'art. 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (legge finanziaria 1999), relativa alla concessione di una riduzione di prezzo sul gasolio e sul GPL utilizzati come combustibili per il riscaldamento, in particolari zone geografiche, ampliando il campo di applicazione della suddetta agevolazione;

Visto l'art. 4, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, che ha disposto che la suddetta sostituzione abbia efficacia dalla data di entrata in vigore del decreto-legge medesimo;

Visto l'art. 27, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), che ha disposto che, nelle more dell'emanazione del regolamento previsto dall'art. 8, comma 13, della legge n. 448 del 1998 per la disciplina delle nuove fattispecie di agevolazioni introdotte dal sopracitato art. 12, comma 4, della legge n. 488 del 1999, le suddette agevolazioni siano accordate secondo le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n. 361, in quanto applicabili e secondo le istruzioni fornite con decreto dirigenziale del Ministero delle finanze;

Visto il predetto decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n. 361;

Vista la determinazione 23 gennaio 2001 con cui, all'art. 1, sono state dettate le istruzioni per la concessione del beneficio nelle nuove fattispecie di agevolazione previste dall'art. 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e, all'art. 2, sono state individuate le modalità per il recupero del beneficio relativo alle forniture effettuate dal 16 gennaio 1999 o dal giorno, se successivo, in cui è sorto il diritto all'agevolazione fino al giorno in cui ha avuto inizio l'applicazione della riduzione di prezzo, secondo le previsioni dell'art. 1 della determinazione stessa;

Considerate le difficoltà operative che avrebbero comportato l'impossibilità di rispettare il termine fissato dall'art. 2 della determinazione del 23 gennaio 2001 per la presentazione delle istanze di accredito da parte dei fornitori dei prodotti impiegati nell'uso agevolato al fine di consentire il recupero dell'agevolazione in relazione al sopra ricordato periodo pregresso decorrente dal 16 gennaio 1999 o dal giorno, se successivo, in cui è sorto il diritto all'agevolazione;

ADOTTA
la seguente determinazione:

Art. 1.

Proroga dei termini

1. Il termine fissato dall'art. 2, comma 1, della determinazione direttoriale del 23 gennaio 2001, per la presentazione delle istanze di accredito da parte dei fornitori dei prodotti impiegati nell'uso agevolato, è prorogato di giorni sessanta.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2001

Il direttore: GUAIANA

01A7951

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 26 giugno 2001, il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Fernando Riquelme Lidon console generale di Spagna a Napoli.

01A7690

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Alprazig»

Estratto decreto n. 365 del 12 giugno 2001

Specialità medicinale: ALPRAZIG nelle forme e confezioni: «0,25 mg compresse» 20 compresse; «0,50 mg compresse» 20 compresse; «1 mg compresse» 20 compresse; «0,75 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml.

Titolare A.I.C.: I.G. Farmaceutici di Irianni Giuseppe, con sede legale, domicilio fiscale in via S. Rocco, 6 - 85033 Episcopia (Potenza) codice fiscale n. RNNGPP56A04D414M.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Doppel Farmaceutici S.r.l., presso lo stabilimento sito in Stradone Farnese, 118 - Piacenza.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione al sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«0,75 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml A.I.C. n. 034969042 (in base 10), 11C5GL (in base 32);

classe: «C»;

«1 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 034969030 (in base 10), 11C5G6 (in base 32);

classe: «C»;

«0,50 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 034969028 (in base 10), 11C5G4 (in base 32);

classe;

«0,25 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 034969016 (in base 10), 11C5FS (in base 32);

classe: «C».

Composizione:

«0,75 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml, 100 ml di soluzione per gocce orali contengono:

principio attivo: Alprazolam 75 mg;

eccipienti: alcool, glicole propilenico, saccarinato di sodio, aroma amarena, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

«1 mg compresse» 20 compresse, ogni compressa contiene:

principio attivo: Alprazolam 1 mg;

eccipienti: lattosio, cellulosa microcristallina, docusato sodico, silice precipitata, amido di mais, magnesio stearato, indigotina (E 123), (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

«0,50 mg compresse» 20 compresse, ogni compressa contiene:

principio attivo: Alprazolam 0,5 mg;

eccipienti: lattosio, cellulosa microcristallina, docusato sodico, silice precipitata, amido di mais, magnesio stearato, Sunset Yellow (E 110), (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

«0,25 mg compresse» 20 compresse, ogni compressa contiene:

principio attivo: Alprazolam 0,5 mg;

eccipienti: lattosio, cellulosa microcristallina, docusato sodico, silice colloidale, amido di mais, magnesio stearato), (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: «Alprazig» è indicato nel trattamento dei disturbi d'ansia. «Alprazig» è anche efficace nel trattamento dell'ansia associata a depressione e nel trattamento del disturbo da attacchi di panico con o senza evitamento fobico. È anche indicato per bloccare o attenuare gli attacchi di panico e le fobie nei pazienti affetti da agorafobia con attacchi di panico.

Periodo di validità: per le compresse la validità del prodotto è di 36 mesi dalla data di fabbricazione. Per le gocce orali, soluzione la validità del prodotto è di 12 mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A7418

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Briovitase»

Estratto decreto n. 366 del 12 giugno 2001

Specialità medicinale: BRIOVITASE nella forma e confezione: «450 mg + 450 mg» granulato effervescente 10 bustine.

Titolare A.I.C.: Montefarmaco OTC S.p.a. con sede legale, domicilio fiscale in via F. Turati, 3 - 20121 Milano, codice fiscale n. 12305380151.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Lamp S. Prospero S.p.a., presso lo stabilimento sito in via della Pace, 25/A - S. Prospero (Modena).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«450 mg + 450 mg granulato effervescente» 10 bustine - A.I.C. n. 034535017 (in base 10), 10XXM9 (in base 32);

classe: «C».

Composizione:

una bustina di granulato effervescente da 5 g contiene:

principi attivi: aspartato di magnesio tetraidrato mg 450, aspartato di potassio emiidrato mg 450;

eccipienti: acido citrico, pectina, aroma cedro, aroma limone, aroma arancio, aspartame, saccarosio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: in tutti gli stati di carenza di potassio e di magnesio, che si manifestano generalmente con sensazione di stanchezza, debolezza muscolare e crampi. Tali carenze possono essere provocate da eccessiva sudorazione, intensa attività fisica, diarrea e vomito profusi.

Periodo di validità: la validità del prodotto è di 3 anni dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A7417

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Rinnovo della concessione mineraria «Motto», in Cavallirio

Con decreto distrettuale 3 agosto 1999 alla società mineraria di Boca S.r.l., con sede in Milano, via Boschetti n. 6, nella persona del presidente e legale rappresentante è stata rinnovata per anni quindici a decorrere dal 15 aprile 1997, la concessione mineraria per argille, per porcellane e terraglia forte, denominata «Motto», in territorio del comune di Cavallirio (Novara).

01A7768

Conferimento per accorpamento della concessione mineraria «Virauda - Ceresei», in Lozzolo e Roasio

Con decreto distrettuale 29 dicembre 2000 alla società Fondat S.r.l., con sede legale in Novara, piazza Martiri della Libertà n. 4, nella persona del presidente ed amministratore delegato dott.ssa Sabrina Bozzola, nata a Novara il 17 giugno 1967 ed ivi residente in via dei Caccia n. 7/a, è stata conferita, per accorpamento, la concessione mineraria per caolino, terre con grado di refrattarietà superiore a 1.630 ºC, argille per porcellana e terraglia forte, feldspati denominata «Virauda - Ceresei», come accorpamento delle concessioni «Virauda Cava Grande», «Virauda II», «Ceresei V», «Ceresei VI», «Moranda» e «Tabelliana», in territorio dei comuni di Lozzolo e Roasio (Vicenza).

01A7766

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di riconoscimento dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Soave Superiore».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio volontario per la tutela del Soave e del Recioto di Soave in data 11 agosto 1999, intesa ad ottenere il riconoscimento dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Soave Superiore» ed il relativo disciplinare di produzione;

Visto il parere favorevole della regione Veneto sulla predetta domanda;

Ha espresso, nella riunione del 13 e 14 giugno 2001, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e contro deduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana, 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione, del presente parere, nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA DEI VINI «SOAVE SUPERIORE».

Art. 1.

La denominazione di origine controllata e garantita «Soave Superiore» già riconosciuta a denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1968 è riservata ai vini «Soave Superiore» «Soave Superiore» classico e «Soave Superiore» riserva che rispondono alle condizione ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare.

Art. 2.

I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Soave Superiore» devono essere ottenuti dalle uve provenienti dal vitigno Garganega per almeno il 70%, e per il rimanente da uve dei vitigni Trebbiano di Soave (nostrano), Pinot Bianco e Chardonnay.

In tale ambito del 30%, e fino ad un massimo del 5%, possono altresì concorrere le uve provenienti dai vitigni a bacca bianca non aromatiche autorizzati e raccomandati per la provincia di Verona.

Art. 3.

A) La zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Soave Superiore» comprende il territorio collinare di parte dei comuni di Soave, Monteforte d'Alpone, San Martino Buon Albergo, Mezzane di Sotto, Roncà, Montecchia di Crosara, San Giovanni Ilarione, Cazzano di Tramigna, Colognola ai Colli, Caldiero, Illasi e Lavagno in provincia di Verona.

Tale zona è così delimitata:

partendo dalla zona ovest (San Martino Buon Albergo) e precisamente da Marcellise in località San Rocco, da qui scende nel Bosco della Fratta fino al Fenilon, da qui sempre costeggiando la strada che divide la pianura dalla collina si arriva alla Palù e poi fino a Casette in direzione San Giacomo. Qui costeggiando il colle che sovrasta la medesima località si ritorna sulla provinciale in direzione Monticelli nel comune di Lavagno.

Si prosegue per località Fontana arrivando a San Pietro (Lavagno) sempre costeggiando la strada che fa da confine tra pianura e collina si prosegue per Villa Alberti toccando Boschetto, Turano, Casoni fino ad incrociare a quota 104 la strada per Lione, Squarzego, Montecurto di Sopra, Canova e Casotti.

Da qui si prosegue verso est fino a località Calle in comune di Illasi quindi a sud per la strada provinciale fino alla Chiesa di San Zeno poi verso est fino a località Ceriani, da qui si prosegue in località Villa e si segue la strada che delimita il monte dalla pianura a fianco di località Naronchi e poi a sud per la località San Pietro, sempre costeggiando la strada si arriva a nord in località Pontesello e Caneva fino ad Orgnano. Da Orgnano si procede verso nord-est seguendo l'unghia del Monte, si arriva a San Vittore. Da qui la strada punta a nord per località Molini fino ad arrivare in comune di Cazzano di Tramigna in località Cantina Sociale. Attraverso la provinciale si prende la strada a sud per località Canova fino ad arrivare in comune di Soave località Costeggiola, risale per la strada del cimitero di questa borgata, raggiunge un'altra strada secondaria e scende alle case Battocchi raggiungendo ancora la strada provinciale. Da qui cammina verso est, seguendo la carreggiabile comunale che passa per la Carcera fino ad attraversare, oltrepassando di poco la quota 54, la provinciale Soave-Castelcerino. Indi scende verso sud per la carreggiabile comunale a piedi, del Monte Foscarino e del Monte Cercene e sino all'incrocio della provinciale Soave-Castelcerino. Deviando obliquamente a sud-ovest e comprendendo l'abitato della Borgata Bassano, raggiunge il torrente Tramigna incanalato, lo segue verso sud fino alla provinciale Soave-Borgo San Matteo, piega verso est lungo le mura meridionali di Soave e arriva alla porta di Verona punto di partenza della zona Classica.

Da qui si spinge verso nord-est seguendo le pendici del monte Tondo fino ad incontrare il confine tra i territori dei comuni di Soave e di Monteforte e poi cammina lungo le pendici del Monte Zoppega, comprende l'abitato di Monteforte d'Alpone, attraversa il torrente Alpone per comprendere l'abitato di Monteforte d'Alpone, attraversa il torrente Alpone per comprendere la zona di Monticello, riattraversa il torrente Alpone, segue le pendici del colle Sant'Antonio, quelle del Monte Frosca e del Monte Riondo, spingendosi prima a

nord e poi ad est per escludere la parte alluvionale di piano del T. Ponsara indi seguendo sempre il bordo del sistema collinare si spinge verso est attraversando la strada Monteforte-Brognolino e per Casarsa, seguendo le pendici del monte Core, giunge a comprendere la borgata di Casotti, dove poco dopo, incontra di nuovo la strada Monteforte-Brognolino. Segue allora questa strada spingendosi verso nord fino al punto di incontro col torrente Carbonare, e piega decisamente a ovest correndo sulle pendici del monte Grande. Ridiscende poi, camminando verso est, sulla sinistra della valle del Carbonare, comprende l'abitato di Brognolino, le borgate Valle, Mezzavilla, nonché l'abitato di Costalunga.

A questo punto, risale verso nord, seguendo la strada comunale di Sorte sino ad incontrare il punto di confluenza della Roggia Viennega col torrente Alpone, segue il confine nord del territorio di Monteforte, passando per la Colombaretta e, staccandosi da detto confine un pò prima della Colombara per seguire le pendici del sistema collinare del monte Castellano.

La delimitazione riprende proseguendo a nord per località i Motti in comune di Montecchia di Crosara proseguendo per località Castello, passando per il centro di Montecchia toccando località Biondari fino a località Lauri, da quì la strada prosegue attraverso la provinciale alla cava di basalti quindi va verso sud in direzione Danesi di Sotto, Casarotti, Dal Cero, quindi si prosegue in comune di Roncà a est passando per località Prandi giungendo fino al centro abitato di Roncà, da quì si prende in direzione Vittori e a sud località Momello, Binello fino ad arrivare in località Calderina al limite con il comune di Gambellara. La delimitazione segue il confine con la provincia di Vicenza dei comuni di Monteforte di Roncà e di San Giovanni Ilarione fino alla strada che attraversa il confine provinciale, a sud del monte Mandarosa; si inserisce quindi su tale strada in direzione di San Giovanni Ilarione, toccando le località Deruti, Lovati, Paludi e Rossetti sino al centro abitato suddetto; da quì poi la strada per località Cereghi, Fornace, Tessari a quota 250, corre lungo il vaio Muni fino alla località Soejo per proseguire sin al punto in cui coincidono i confini dei comuni di Tregnano di San Giovanni Ilarione e di Cazzano. Da tale punto la delimitazione segue il confine del comune di Cazzano fino a Soraighe; segue la strada che da Soiraghe, correndo sotto le pendici del M. Bastia, prima verso nord e quindi verso est passa sotto C. Andreani. Di quì seguendo la strada per Montecchia di Crosara raggiunge per risalirlo il rio Albo. Raggiunta la strada proveniente da Tolotti devia verso sud per la quota 300 che passa sotto C. Brustoloni raggiunge la strada che per quota 326 porta ai Dami; da tale località si incontrano i confini tra Soave, Cazzano e Montecchia a quota 418, da quì si prosegue lungo il confine tra Cazzano e Montecchia verso nord fino ad incrociare, dopo 100 metri, un sentiero lungo il quale si prosegue verso ovest sino a C. Fontana Fora.

Si segue quindi il sentiero verso sud sino a raggiungere Pissolo di sopra, e poi la strada per Faella piegando verso est all'altezza di Pissolo di sotto sino a raggiungerlo.

Da Pissolo di sotto si segue verso sud la strada per Canova fino alla quota 92, da tale quota si segue una linea retta in direzione sud-est raggiungendo la quota 72 sulla strada per Cazzano e quindi lungo la medesima si giunge a Cazzano.

Sulla strada, al centro di Cazzano (quota 100), si piega verso ovest sino al T. Tramigna e lungo questo di discende verso sud sino al ponte della strada per Illasi, si percorre questa verso ovest sino al bivio di S. Colombano e quindi si segue la strada sino alla cappelletta (quota 135).

Da quota 135 si prosegue per la strada che verso sud raggiunge Cereolo (quota 72) da dove risale verso nord-est per la strada che incrocia quella per S. Vittore, segue quest'ultima verso sud sino a superare di circa 100 metri la quota 51 e da quì segue la strada che in direzione sud-ovest raggiunge Bocca Scaluce e segue il sentiero verso nord prima e poi la strada che superata Pistoza va a raggiungere quella per Illasi, la segue verso ovest, per breve tratto (100 metri circa) e quindi prosegue per il sentiero che costeggia a nord C. Troni, prosegue poi sempre in direzione ovest, per la strada che si congiunge con quella per Illasi, percorre quest'ultima verso sud per circa 250 metri e poi, verso ovest, quella che passa a sud della località Mormantea fino a raggiungere in prossimità del km 16 la strada per Illasi, procede lungo questa verso sud-ovest costeggiando infine per breve tratto il torrente Illasi, lo attraversa e prosegue lungo la strada per i Guerri da dove segue, in direzione ovest, una retta immaginaria che congiunge Montecurto di sopra con i Guerri, seguendo tale linea incrocia il confine comunale di Illasi, all'altezza di Montecurto di sopra segue quindi questo confine verso nord fino a raggiungere in prossimità della quota 92 la strada per Lione la segue verso nord passando per Lione, supera C. Spiazzi e all'altezza di Leon S. Marco prende la strada che in direzione nord-est raggiunge C. Santi quota 135. Da quì segue la strada per Fratta, che procede per circa 300 metri verso ovest e poi verso nord, attraversa Fratta e procede verso ovest fino a Mezzane di sotto, segue poi la strada che in direzione sud costeggia Casoni, Turano, Val di Mezzo, supera Boschetto e raggiunge la quota 73 all'altezza di Villa Alberti, segue poi la strada che in direzione sud-ovest raggiunge Barco di sopra e prosegue quindi in direzione ovest prima e poi nord-ovest fino ad incrociare la strada per S. Briccio, la segue verso nord-est fino alla Casetta e da quì prende il sentiero che in direzione ovest raggiunge la strada lungo la quale prosegue fino a S. Rocco.

Fanno parte di detta zona anche i rilievi collinari del monte Rocca e del monte Gazzo in comune di Caldiero e del monte Bisson in comune di Soave così delimitati du cartografica scala 1:2.000, che si allega:

delimitazione «Monte Gazzo» - «Monte Rocca» - Comune di Caldiero.

Partendo dalla statale Padana n. 11 all'altezza delle terme di Giunone si percorre la strada che porta alle terme fiancheggiate le pendici del Monte Gazzo fino a quota 53. Da quì di svolta a sinistra seguendo l'unghia di collina che delimita il Monte Rocca fino ad incontrare la strada comunale. Si prende a sinistra verso il centro di Calmiero fino alla piazza. Si prosegue quindi ancora a destra fino ad imboccare a sinistra la strada comunale Zecconelli lasciandola quasi subito per proseguire verso nord seguendo la quota fino a giungere alla ferrovia. Da qui si costeggia la ferrovia proseguendo verso est fino all'inizio della delimitazione.

Delimitazione «Monte Bisson» - Comune di Soave.

Partendo all'altezza del capitello in località di Fornello e proseguendo in senso orario verso nord si continua sulla strada comunale del Bisson, fino all'incrocio della strada che porta all'abitato di San Vittore. Si continua mantenendo sempre la destra seguendo l'unghia del monte in direzione sud, a quota 42 fino alla cascina Bisson, da qui sempre in quota 42 si prosegue in direzione ovest verso la strada comunale che ci riconduce in località Fornello in comune di Colognola ai Colli.

Hanno diritto di utilizzare la denominazione di origine controllata e garantita per i vini «Soave Superiore» anche i vigneti le cui uve nel quinquennio immediatamente anteriore alla data di entrata in vigore del presente disciplinare di produzione sono state prodotte nel restante territorio della D.O.C. Soave per l'ottenimento di tale vino, per una quantità annuale non superiore a quella massima verificatasi nel quinquennio di riferimento.

Detti vigneti devono in ogni caso avere già i requisiti previsti ai commi 3 e 5 del successivo art. 4.

B) Le uve atte a produrre il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Soave superiore» designabile con la menzione classico, di cui all'art. 5, è quella riconosciuta con decreto del 23 ottobre 1931, comprende il territorio dei comuni di Soave e Monteforte d'Alpone ed è così delimitata:

partendo dalla porta Verona della cittàdina di Soave, segue la strada Soave-Monteforte, fino alla borgatra di San Lorenzo, frazione di Soave. Da qui, si spinge verso nord, seguendo le pendici del Monte Tondo, fino ad incontrare il confine tra i territori dei comuni di Soave e di Monteforte, e poi cammina lungo le pendici del Monte Zoppega, comprende l'abitato di Monteforte d'Alpone, attraversa il torrente Alpone per comprendere la zona di Monticello, riattraversa il torrente Alpone segue le pendici del colle Sant'Antonio, quelle del Monte Frosca e del Monte Riondo spingendosi prima a nord e poi ad est per escludere la parte alluvionale di piano del T. Ponsara indi seguendo sempre il bordo del sistema collinare si spinge verso est attraversando la strada Monteforte-Brognolino e per Casarsa, seguendo le pendici del Monte Core, giunge a comprendere al borgata Casotti, dove poco dopo incontra di nuovo la strada Monteforte-Brognolino. Segue allora questa strada spingendosi verso nord fino al punto di incontro col torrente Carbonare, e piega decisamente a ovest correndo sulle pendici del Monte Grande. Ridiscende poi camminando verso est, sulla sinistra della valle del Carbonare comprende l'abitato di Brognoligo, le borgate Valle, Mezzavilla, nonchè, l'abitato di Costalunga.

A questo punto, risale verso nord, seguendo la strada comunale di Sorte sino ad incontrare il punto di confluenza della Roggia Viennega col torrente Alpone, segue il confine nord del territorio di Monteforte, passando per la Colombaretta e, staccandosi da detto confine un pò prima della Colombara per seguire le pendici del sistema collinare del Monte Castellaro, lo raggiunge nuovamente trecento metri dopo e lo segue sino ad incontrare il confine di Soave presso Moscatello, continua lungo il confine del territorio di Soave, supera Meggiano, e giunge sino alla Valle Crivellara, nel punto in cui il confine di Soave fa angolo. Da qui, la linea di demarcazione si stacca dal confine, prosegue verso ovest e raggiunge la quota 331 presso Villa Alberti. Indi segue per un tratto la carrareccia discendente dal Monte Campano, tocca quota 250 e, poco dopo, presso la Casa Nui, raggiunge il ramo secondario della Valle Anguani che segue poi fino alla provinciale Soave-Cazzano. Corre lungo questa strada fino a comprendere le ultime case di Costeggiola, risale per la strada del cimitero di questa borgata, raggiunge un'altra strada secondaria e scende alle case Battocchi raggiungendo ancora la strada provinciale. Da qui cammina verso est, seguendo la carreggiabile comunale che passa per la Carcera fino ad attraversare normalmente, oltrepassando di poco quota 54, la provinciale Soave-Castelcerino. Indi scende verso sud per la carreggiabile comunale a pié, del Monte Foscarino e del Monte Cercene e sino all'incrocio della provinciale Soave-Castelcerino. Deviando obliquamente a sud-ovest e comprendendo l'abitato della Borgata Bassano, raggiunge il torrente. Tramigna incanalato, lo segue verso sud fino alla provinciale Soave-Borgo San Matteo, piega verso est lungo le mura meridionali di Soave e arriva alla porta di Verona, punto di partenza della zona Classica.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Soave Superiore» devono essere atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento e potatura devono essere quelli atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

Per gli impianti realizzati dopo l'approvazione del presente disciplinare devono essere utilizzate esclusivamente le forme di allevamento a spalliera semplice.

Per gli impianti esistenti alla data dell'entrata in vigore del presente disciplinare sono ammesse tuttavia le forme di allevamento a pergola semplice inclinata unilaterale e la pergoletta veronese mono o bilaterale.

Il numero minimo di ceppi ad ettaro, per i vigneti piantati dopo l'approvazione del presente disciplinare è di 4000.

È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso.

La resa massima di uva non deve essere superiore a 10 ton. per ettaro di vigneto a coltura specializzata.

A detto limite anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

La regione Veneto con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo di utilizzazione delle uve per ettaro per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Soave Superiore» inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone comunicazione immediata al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

La facoltà di cui al comma precedente si esercita in aggiunta al disposto di cui all'art. 10, lettera *c)* della legge n. 164/1992 e senza eccedere il limite massimo previsto.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata e garantita «Soave Superiore» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,00% vol.

I conduttori dei vigneti iscritti agli appositi albi, ogni anno, tenuto conto delle caratteristiche di maturazione delle uve e sulla base anche dell'evoluzione dei mercati, possono, al momento della vendemmia, optare di rivendicare per dette uve la denominazione di origine controllata «Soave» e «Soave Classico».

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione e di affinamento devono aver luogo unicamente nell'ambito dell'intero territorio amministrativo dei comuni rientranti, in tutto o in parte, nella zona delimitata dall'art. 3 del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Soave».

La resa massima di uva in vino non deve essere superiore al 70%.

Qualora la resa superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.

Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.

L'uso della specificazione «Classico», in aggiunta alla denominazione di origine controllata «Soave Superiore» è riservato al prodotto ottenuto da uve raccolte nella zona di origine più antica, indicata all'art. 3, lett. *b)* del presente disciplinare, vinificate nella stessa e nell'ambito dei comuni il cui territorio rientra, in tutto o in parte, nella zona medesima.

Tuttavia tali operazioni sono consentite se autorizzate dal Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, previa istruttoria della regione Veneto, anche in cantine aziendali oppure nelle cantine cooperative di cui sono socio, situate al di fuori della predetta zona ma comunque all'interno della zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Soave».

I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Soave Superiore» e «Soave Superiore Classico» devono essere immessi al consumo solo dopo un periodo di affinamento in bottiglia di almeno 3 mesi e comunque non prima del 31 marzo successivo alla vendemmia.

Il vino a denominazione controllata e garantita «Soave Superiore» - designato con la qualificazione «riserva» deve essere sottoposto ad un periodo di affinamento obbligatorio di almeno 2 anni, di cui almeno 3 mesi in bottiglia, a partire dal 1º novembre dell'annata di produzione delle uve.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

È ammesso l'arricchimento con mosti concentrati prodotti da uve della zona di produzione della denominazione di origine controllata «Soave» e «Soave Classico» o con mosti concentrati rettificati.

Prima dell'immissione al consumo i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Soave Superiore» possono essere designati, a cura dei detentori, con la denominazione di origine controllata «Soave» e «Soave Classico» se ne hanno i requisiti.

Entro i termini previsti dalla normativa vigente si deve provvedere ad annotare nei registri ufficiali di cantina i volumi e gli estremi dei vasi vinari interessati e darne comunicazione all'ispettorato centrale repressione delle frodi competente per territorio ed alla Camera di commercio di Verona.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Soave superiore» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Soave superiore»

colore: giallo paglierino, a volte intenso con possibili riflessi verdi e oro;

odore: ampio, caratteristico floreale;

sapore: pieno e delicatamente amarognolo, nei prodotti maturati in legno il sapore può essere più intenso e persistente, anche con note di vaniglia;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 20 g/l;

zuccheri riduttori residui: max 6 g/l.

«Soave Superiore» riserva

colore: giallo paglierino intenso, con possibili riflessi verde e oro;

odore: ampio, profondo, con note di vaniglia;

sapore: rotondo, intenso, avvolgente con una vena amarognola nel finale, nei prodotti maturati in legno può presentare anche note di vaniglia;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 20 g/l;

zuccheri riduttori residui: max 6 g/l.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di origine controllata e garantita «Soave Superiore» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi e gli attributi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e simili.

È consentito l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento ad unità amministrative, frazioni, aree, fattorie e località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.

Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Soave Superiore» può essere utilizzata la menzione «vigna» a condizione che sia seguito dal corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell'albo dei vigneti, che la vinificazione, elaborazione e conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri, sia nei documenti di accompagnamento.

Art. 8.

Per i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Soave Superiore» è obbligatorio indicare l'annata di produzione delle uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Soave Superiore» devono essere immessi al consumo unicamente in contenitori di vetro tradizionali fino a litri 3, con abbigliamento consono al loro carattere di pregio.

Per le tradizionali bottiglie di vetro fino a litri 3, è obbligatorio l'uso della chiusura con tappo raso bocca.

A richiesta delle ditte interessate o degli organismi interprofessionali di cui agli articoli 19 e 20 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, può essere consentita, con specifica autorizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali, l'utilizzo di contenitori tradizionali in vetro di capacità di litri 6, 9, 12, 18 e superiori e solo per fini promozionali.

01A7691

ARAN - AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Contratto collettivo nazionale di lavoro sull'interpretazione autentica dell'art. 13 del C.C.N.L. del personale del comparto Ministeri sottoscritto in data 16 febbraio 1999.

A seguito del parere favorevole espresso, in data 17 maggio 2001, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, tramite il Ministro per la funzione pubblica, in ordine all'ipotesi di accordo sull'interpretazione autentica dell'art. 13 del C.C.N.L. comparto Ministeri, stipulato in data 16 febbraio 1999 e vista la certificazione positiva della Corte dei conti, in data 15 giugno 2001, sull'attendibilità dei costi quantificati per la medesima ipotesi di interpretazione autentica e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 21 giugno 2001 alle ore 15, presso la sede dell'Aran, ha avuto luogo l'incontro tra:

l'Aran: nella persona dell'avv. Guido Fantoni Presidente dell'Aran e le seguenti organizzazioni e confederazioni sindacali:

Organizzazioni sindacali:

FP/CGIL, FPS/CISL, UIL/PA, CONFSAL/UNSA, FAS/CISAL-FAS RDB/PI, UGL-STATALI/ANDCD;

Confederazioni:

CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, RDB-CUB, UGL.

Al termine dei lavori le parti, ad eccezione di FAS/CISAL - FAS, sottoscrivono il contratto collettivo nazionale di lavoro sull'interpretazione autentica dell'art. 13 del C.C.N.L. comparto Ministeri del 16 febbraio 1999, nel testo che segue.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO SULL'INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 13 DEL C.C.N.L. 1998/2001 COMPARTO MINISTERI SOTTOSCRITTO IL 16 FEBBRAIO 1999.

Premesso che il tribunale ordinario di Treviso - sezione del lavoro - in relazione alla causa iscritta al R.G.L. 165/2000, nella seduta del 27 ottobre 2000 ha ritenuto che per poter definire la controversia di cui al giudizio è necessario risolvere in via pregiudiziale la questione concernente l'interpretazione dell'art. 13 del contratto collettivo nazionale di lavoro 1998/2001 - comparto Ministeri, sottoscritto il 16 febbraio 1999, ed in particolare appurare «la validità dell'art. 13 del C.C.N.L. sopra menzionato là dove, non ottemperando a quanto disposto dalla legge n. 190/1985, non istituisce la categoria dei quadri in relazione alle figure professionali di rilevante responsabilità»;

Considerato che il decreto legislativo n. 29/1993 (ora confluito nel decreto legislativo n. 165 del 2001 al quale successivamente si fa riferimento) nel rinnovare la disciplina del pubblico impiego ha posto le basi per un nuovo sistema organizzativo teso ad accrescere l'efficienza delle amministrazioni, a definire una migliore gestione economica mediante la razionalizzazione dei costi, a realizzare una più opportuna utilizzazione delle risorse umane attraverso la cura della formazione e dello sviluppo professionale anche mediante l'applicazione di condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, «fatte salve le diverse disposizioni di legge contenute nel presente decreto»;

Che, pertanto, l'assimilazione della normativa del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici a quella omologa del settore privato deve tenere conto di questa prescrizione;

Considerato che, con riferimento al sistema classificatorio del personale l'unica previsione vincolante, anche per quanto attiene le fonti deputate all'emanazione della relativa normativa, si rinviene nell'art. 11, comma 4, lettera *d)* della legge delega n. 59 del 1997, con riferimento ai dipendenti pubblici che svolgano qualificate attività professionali, implicanti l'iscrizione ad albi oppure tecnico-scientifiche e di ricerca, la cui disciplina è demandata ai decreti legislativi delegati ed alla contrattazione collettiva, che sono, pertanto, da considerare le uniche fonti individuate per realizzare il disposto della legge delega;

Che la prima fonte si è espressa con l'art. 40, comma 2, ultimo periodo del rinnovellato decreto legislativo n. 165 del 2001, affermando che siano i contratti collettivi a prevedere una distinta disciplina per i dipendenti che «in posizione di elevata responsabilità svolgono compiti di direzione o che comportano l'iscrizione ad albi oppure tecnico-scientifici o di ricerca»;

Che la norma, pur nella sua sinteticità, presenta elementi di specialità nella disciplina del personale interessato ai sensi del citato art. 2, comma 2 del decreto legislativo 165 del 2001;

Che tali elementi di specialità sono suffragati dal fatto che, a differenza del settore privato nel quale la legge 190 del 1985 prevede solo la costituzione di una «categoria» con requisiti da definirsi nella contrattazione collettiva, nel settore pubblico la disposizione del decreto conferisce ampia libertà alla fonte negoziale circa le modalità con le quali realizzare la distinta disciplina, modalità che potrebbero por-

tare tanto alla individuazione della categoria alla stessa stregua del settore privato, quanto all'individuazione di altri benefici distintivi ugualmente idonei nel loro complesso a garantire i giusti riconoscimenti al personale interessato nonché l'efficacia e la flessibilità dell'organizzazione delle amministrazioni, senza preclusioni o vincoli derivanti alle parti dalla predefinizione in un principio di legge;

Che, pertanto, le parti negoziali, nel corso dei lavori per la stipulazione del C.C.N.L. del 16 febbraio 1999, prendendo atto della citata previsione del decreto legislativo hanno ritenuto sussistente nel sistema classificatorio pubblico la specificità prevista dall'art. 2 del decreto legislativo 165 del 2001 e, nell'inequivoca libertà riconosciuta dal legislatore all'autonomia negoziale sull'individuazione della distinta disciplina dei dipendenti che svolgono le attività prese in considerazione dalla legge delega, hanno stabilito di non applicare, in via diretta, la categoria dei «quadri» previsti dall'art. 2095 del c.c., per il settore privato;

Che, anche se in un ipotetico contesto di ritenuta applicabilità nel pubblico impiego della legge n. 190 del 1985 istitutiva della categoria dei quadri nel settore privato, tale libertà, viene riconosciuta anche dal Tribunale di Trieste in analogo ricorso presentato da pubblico dipendente nella considerazione che tale legge presenta una formulazione generica di carattere meramente definitorio della categoria dei quadri e non contiene norme immediatamente precettive tali da consentirne l'applicazione al di fuori della contrattazione collettiva. (Sentenza del 13 luglio 2000);

Ritenuto necessario sottolineare ulteriori caratteri di specialità della disciplina pubblica in tema di inquadramenti e classificazione del personale in generale rispetto a quanto previsto per il settore privato che, per la definizione della distinta disciplina in esame, giustificano il rinvio da parte del legislatore pubblico alla contrattazione collettiva (utilizzata come strumento di collegamento tra la previsione legale e la sua realizzazione in funzione dell'organizzazione del pubblico impiego):

l'inquadramento del personale in una categoria (o area come nel caso del C.C.N.L. del 16 febbraio 1999 del comparto Ministeri) non avviene a seguito del riconoscimento delle mansioni svolte, per espresso divieto dell'art. 52 del decreto legislativo n. 165: tale articolo, infatti, stabilisce che «l'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore e dell'assegnazione di incarichi di direzione»;

l'accesso ad una categoria (o area) per le figure di nuova istituzione è effettuato con la procedura concorsuale, che non costituisce materia disponibile per le parti, in quanto deve essere stabilita dalle amministrazioni in relazione ai propri ordinamenti, nel quadro dei principi contenuti nelle norme vigenti (art. 45 decreto legislativo n. 80 del 1998). La procedura concorsuale è attivabile in presenza dei posti vacanti nella dotazione organica;

la previsione di qualsiasi nuova figura nel sistema classificatorio comporta la variazione della dotazione organica che non può essere effettuata neanche indirettamente per via contrattuale. La materia è, infatti, rimasta nella sfera dei pubblici poteri, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e, quindi rientra nell'autonoma determinazione delle amministrazioni. La variazione, nel rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia, avviene con le procedure previste dall'art. 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, esclusivamente tramite decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, ove non comporti incremento di spesa;

Considerato che la coerenza del comportamento delle parti, in virtù della specialità della disciplina di cui trattasi ai sensi dell'art. 2, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, va dunque valutata alla luce delle considerazioni che precedono per verificare come sia stata utilizzata la facoltà concessa dal legislatore delegato e, più precisamente, se alla non inclusione nell'art. 13 del CCNL del 16 febbraio 1999 della categoria dei quadri sia corrisposta l'individuazione di altre soluzioni idonee a sottolineare la distinta disciplina voluta dal legislatore;

Tenuto conto che le parti, nel rispetto degli equilibri raggiunti nell'ambito del C.C.N.L. del 16 febbraio 1999 tra gli aspetti normativi e gli aspetti economico finanziari, hanno preferito non utilizzare la scelta organizzatoria del settore privato di cui alla legge n. 190/1985, assolvendo il compito affidato dall'art. 40, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001 mediante l'individuazione, con riferimento al personale compreso nell'ambito dell'area C, di riconoscimenti distintivi caratterizzanti le attività individuate nel citato decreto legislativo, quali, ad esempio, la «separata area dei professionisti dipendenti» (art. 13, comma 1, lettera *b*) ovvero l'attribuzione di incarichi di posizione organizzativa, con riconoscimento della relativa indennità, per i dipendenti che ricoprono funzioni di direzione di unità organizzative caratterizzate da un elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa (cfr. art-18);

Tutto quanto sopra valutato, le parti, concordano l'interpretazione autentica dell'art. 13 del contratto collettivo nazionale di lavoro comparto Ministeri del 16 febbraio 1999 nel testo che segue:

Art. 1.

1. L'art. 13 del contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto Ministeri, del 16 febbraio 1999 è confermato nella sua attuale formulazione che non prevede la categoria di quadro, a motivo del fatto che, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, la disciplina speciale prevista nel pubblico impiego per i dipendenti che in posizione di elevata responsabilità, svolgono compiti di direzione o che comportano iscrizione ad albi oppure tecnico-scientifici e di ricerca, consente alle parti di non procedere all'automatica trasposizione della legge n. 190 del 1985 nel sistema classificatorio pubblico.

2. È altresì confermata la disciplina speciale prevista nell'ambito dell'area C per il personale di cui al comma 1 dagli articoli 13 e 18 e seguenti del C.C.N.L. 16 febbraio 1999.

NOTA A VERBALE

UGL ANDCD

Nel sottoscrivere tale accordo, questa sigla sindacale, preso atto della mancanza di copertura di spesa, conferma sul piano generale la necessità di provvedere nella prossima tornata contrattuale ad una specifica previsione dell'area quadri, quale strumento di valorizzazione della elevata professionalità rivestita dal personale da includere in tale area.

01A7652

GIAMPAOLO LECCISI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651162/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.